

71.07.05. Processo all'Isolotto Dodicesima Udienza. Pomeriggio. Arringhe difensori. P.M e
Sentenza assoluzione.BA079 - CD7

Avv. Franco Pacchi: Signori del Tribunale, è una impresa veramente ardua e difficile quella di dover parlare dopo che cinque validissimi colleghi hanno preso la parola in questo processo e sapendo che, dopo di me, dovranno parlare altri ,degnissimi colleghi ai quali sono stati affidati dei compiti specifici, sapendo tra l'altro che proprio stasera è nelle intenzioni del tribunale di pronunciare la tanto attesa sentenza. E' una legittima aspettativa del Tribunale, è una legittima aspettativa degli stessi imputati e non soltanto di loro. Quindi io debbo imporre a me stesso quella brevità che mi dovrà condurre ad esaurire il mio compito in quei limiti di tempo che io stesso ho voluto prefissare. Ma non posso fare a meno, signor Presidente, di ringraziare tutti i colleghi che mi hanno preceduto i quali, difendendo la causa comune, hanno difeso anche i miei raccomandati: Renzo Ricciarelli, Gianni Fanfani e Daniele Protti (*l'avvocato sbaglia i nomi propri, praticamente gli inverte, del Ricciarelli e del Fanfani*) e che in tal modo hanno reso più facile a me il compito. In particolare desidero ringraziare colui che insieme a me divide la fatica di difendere don Renzo Ricciarelli e Gianni Fanfani perché egli ha saputo dare una inquadratura giuridica ai fatti, ha saputo dimostrare come egli sia veramente completo avvocato e non soltanto maestro in cattedra, perché praticamene ha fatto tabula rasa di tutti gli argomenti in diritto che potevano essere svolti in questo processo a proposito dei capi di imputazione, soprattutto degli articoli di legge, dei delitti che erano stati contestati agli attuali imputati. Ed ecco perché, signori del Tribunale, io che non sono abituato a star legato ad una qualsiasi traccia, a una qualsiasi scaletta, io vi dirò subito che la mia non vuole essere una arringa tradizionale in questo processo in cui non c'è stato nulla di tradizionale, in questo processo dove, come bene ha detto uno dei precedenti difensori, abbiamo avuto la possibilità di vedere come ricercare la verità, tutti ci siamo sforzati di usare anche mezzi nuovi, di dare la possibilità a ciascuno di parlare, a ciascuno di difendersi, a ciascuno di spiegarsi anche se abbiamo dovuto leggere, alcun giorni or sono, un giornale che pur stampandosi in lingua italiana, viene stampato al di fuori dei confini dello Stato italiano che non è stata data la possibilità a taluno di poter rispondere a delle accuse che, da testimoni o da imputati, erano state avanzate contro i lui. Ebbene c'era il mezzo, se si voleva, di poter rispondere a certe accuse, di poter rispondere a certe argomentazioni e non dipendeva, lo voglio dire proprio, non dipendeva soltanto dal Tribunale con una sua non meno formale ordinanza. Se davvero si voleva controbattere certe argomentazioni o certi fatti c'era sempre la possibilità di chiedere spontaneamente e volontariamente chiedere di essere ascoltati. Dicevo: la mia non vuole essere una arringa tradizionale, vuole essere soprattutto una testimonianza. Vi parrà strano, signori, che, data la mia provenienza, data la mia notoria appartenenza ideologica, io abbia avuto anche delle esperienze, se così si possono chiamare, ecclesiali. E le ho avute in due diversi momenti della mia vita, in due momenti storici del nostro Paese, antitetici. Io che sono stato accompagnato per mano, perché già capivo e camminavo, a un fonte battesimale, io che ho vissuto quindi in un ambiente lontano da quelli che sono gli ambienti di Chiesa, ho vissuto due diverse esperienze. Ve ne sarebbe anche una terza, ma di questa non voglio parlare, perché investirebbe argomenti troppo più grossi di me allorquando, quasi quotidianamente, attraversavo il portone di bronzo per andare a visitare un amico. Sono due esperienze, dicevo, di vita che mi hanno fatto riflettere fortemente per farmi concludere che nulla è cambiato sotto il sole anche se tante cose sono cambiate. Eravamo nel 1939 e mi aggiravo in quelle stradette che sono qui, dietro il palazzo del Bargello, in prossimità del Tribunale, quando venni attratto da delle persone cenciose, da dei poveri, da dei barboni che entravano dentro una chiesa a me sconosciuta. Li seguii e entrai anch'io in quella che seppi essere poi la chiesa sconosciuta di San Procolo e mi trovai di fronte ad uno spettacolo nuovo per me che non ero abituato a frequentare le chiese. Di fronte ad una curva di gente affamata e lacera stavano dei laici. Uno lo ricordo ancora: era il mio vecchio maestro di diritto romano, Giorgio La Pira, che parlava e parlava di speranza, parlava di fiducia, parlava di liberazione, in tendendo dire evidentemente in quell'epoca, intendendo la parola liberazione, intendendola come libertà. Ed io mi commossi profondamente di fronte a questo spettacolo, nuovo

per me, di un popolo che ascoltava, che pregava, questo popolo che al termine della preghiera allungava la mano scarna, macilenta, storta per afferrare quel tozzo di pane col quale poi doveva sfamarsi, unica fonte di vita. Passarono gli anni, passò la guerra ed una sera mi recai all'Isolotto. Ne avevo sentito parlare, così, vagamente. Ancora il cosiddetto scandalo dell'Isolotto non era scoppiato. Sapevo che all'Isolotto si discuteva, che all'Isolotto si parlava. Avevo letto sul giornale che quella sera ci sarebbe stata una discussione pubblica nella chiesa dell'Isolotto, si sarebbe parlato e discusso dell'enciclica papale la Populorum Progressio. E io mi avviai all'Isolotto. Entrai in questa chiesa per me sconosciuta, illuminata, piena di gente, stracarica, stracolma: operai, studenti, cittadini dell'Isolotto, donne, uomini, giovani, tanti giovani e sentii anche allora parlare Giorgio La Pira, sentii ancora parlare altri laici, da quel posto dove solitamente parlano i sacerdoti. E mi ricordai allora dell'episodio di San Procolo quando entrando in quella chiesa sconosciuta sentii parlare Giorgio La Pira, sentii parlare altri laici tra i quali perfino un magistrato che oggi degnamente possiede una sezione civile della nostra Corte d'Appello fiorentina. E feci un po' il parallelo fra queste due riunioni, fra queste due assemblee di preghiera, fra queste due assemblee di popolo. E la differenza c'era. La notai immediatamente. Nella prima assemblea si ascoltava, nella seconda assemblea si partecipava, si parlava, si discuteva. Sempre assemblea di preghiera, sempre assemblea religiosa ma ben diversa nell'impostazione, ben diversa nel tono. E mi risovvenne dopo qualche giorno quando seppi che si era impedito di discutere da parte dei laici nell'interno della chiesa e si era benignamente concesso, ma a denti stretti forse, di discutere in un attiguo locale nell'interno dei locali della canonica, anziché nella chiesa, io pensai a quello che era avvenuto a Giorgio La Pira tanti anni prima, a quello che era avvenuto alla Comunità dell'Isolotto tanti anni dopo. Era avvenuta la stessa cosa, signori del Tribunale. Il partito dominante di allora, attraverso il federale, aveva richiamato Giorgio la Pira e lo aveva minacciato e gli aveva imposto di cessare queste pericolose riunioni di popolo, dove il popolo soltanto ascoltava parole di fede, parole di fiducia, parole di speranza, parole di liberazione. E il secondo episodio, la seconda mia esperienza, l'esperienza dell'Isolotto quando venni a sapere che, anche questa volta, il partito dominante, e non era più fortunatamente quello di prima, aveva trovato un suo quasi federale, un tal Bellini il quale scriveva le lettere al suo superiore, Segretario provinciale del suo partito, informandolo che "siamo stati a contatto telefonicamente con monsignor Bianchi informandolo di tutto, siamo venuti a sapere che la Curia aveva inviato sul posto un informatore che ha registrato tutta la riunione". Quando proseguendo ancora nella lettura di questo capolavoro certamente non di sintassi si arriva persino a leggere: "la prego di agire nel migliore dei modi, è nell'interesse del popolo tutto, perché anche i comunisti, i psiuppini penso giudicano don Mazzi deleterio, poco serio per le vesti che indossa e non solo questo ma lo strumentalizzano come vogliono e per fini politici". Vivaddio, abbiamo sentito dalla parola di Mira Furlani i tentativi di strumentalizzazione da quale parte venivano e vivvaddio abbiamo capito che, pur essendo mutate le situazioni fra San Procolo e l'Isolotto, non erano mutati i sistemi che i partiti dominanti i quali interferivano indebitamente nelle cose religiose e arrivavano attraverso la cosiddetta autorità civile ad influenzare l'autorità religiosa perché intervenisse, perché prendesse, come suol dirsi nelle lettere stereotipate di carattere disciplinare, i severi provvedimenti contro coloro che violavano le norme canoniche, le norme del convivere religioso. Io, signori del Tribunale, ho riletto con orrore i libri che sono stati stampati da Laterza a proposito della Comunità dell'Isolotto. Mi ha colpito soprattutto una lettera, quella lettera con la quale si dice: "Attenzione, "qui si violano i sacri canoni perché si anticipano le riforme che entreranno in vigore soltanto tra una settimana", le riforme della liturgia. Fino a questo punto siamo arrivati! Per coloro che ponevano in atto quelli che erano stati i risultati del Concilio anche in tema di liturgia venivano richiamati all'ordine. Era questo il motivo vero della reprimenda? O non c'erano altri motivi, dei motivi ben reconditi, dei motivi ben nascosti, che poi si sono palesati per quelli che erano, che inducevano taluno a indirizzare le reprimende nei confronti di chi attuava ante litteram quelle che erano le riforme della liturgia? Questa considerazione, che vuole essere una testimonianza, mi ha portato ad una conclusione: tanto nel caso dell'Isolotto quanto nel caso di San Procolo, sia pure dovendo considerare i due fatti completamente diversi fra loro, completamente

diversi per l'impostazione che a questi fatti veniva data, li aspetta una medesima mentalità. Questa è la realtà, è la conclusione alla quale volevo giungere: che dopo l'intervento del partito dominante, attraverso l'intervento del partito dominante, l'intervento della Curia, e poi l'intervento dei difensori della fede. Ha detto bene stamani Gentili: per la Curia sono necessari ancora i paurosi e i superstiziosi, per i "difensori della fede" sono necessari ancora coloro che vorrebbero essere disposti a benedire certi gagliardetti mentre nell'Isolotto non si è disposti né a benedire gagliardetti, né a benedir bandiere qualunque sia il colore di quelle bandiere. E ve lo ha detto la Mira Furlani allorquando vi ha fatto riferimento a certe pressioni di carattere elettorale. Ma io difendo i senza fede, io difendo il Soviet dell'Isolotto, io difendo gli "impostori", "coloro i quali affermano che esista un braccio secolare" a difesa della Chiesa e della Curia in particolare, i senza fede, il Soviet dell'Isolotto, "gli impostori che fanno credere che esista ancora il braccio secolare". E non solo gli imputati qui presenti in questo banco, sono tutto il popolo dell'Isolotto, perché noi prendiamo la parola in questo processo quali difensori dei nostri raccomandati di fronte alle conclusioni del Pubblico Ministero perché sappiamo di difendere non soltanto loro ma di difendere tutto un popolo, tutto un popolo che ha sofferto, tutto un popolo che non ha mai avuto, come si è voluto far credere, un leader, un capo. Quando si dice la chiesa di don Mazzi, quando si dice la Comunità di don Mazzi si è in malafede perché don Mazzi è uno dei tanti della Comunità dell'Isolotto, anche se non possiamo dimenticarci che all'Isolotto fu un grande Vescovo che mandò in missione don Enzo allorquando nel 1954 nacque quella città satellite che porta il nome dell'Isolotto, anche se sappiamo che la scelta in quell'occasione fu particolarmente felice come tutte le scelte di quel vero Pastore che aveva saputo, in ogni momento della sua vita, così come ho avuto occasione di dire e di scrivere in altra sede, aveva avuto il coraggio di rispondere fermamente ai potenti, ai prepotenti senza mai piegare la testa. E quel Vescovo, se lo ricordi qualcuno, che è qui in quest'aula a registrare le nostre parole, di quel Vescovo che chiuse le sue finestre, che spense le luci dell'Arcivescovado allorquando per le strade della nostra città passava il dittatore tedesco insieme al dittatore italiano. Era di diversa pasta e non voglio commentare, non voglio dire altro, ma non possiamo dimenticare questi episodi che hanno inciso profondamente sull'educazione anche di noi giovani di allora, che vedemmo e constatammo. Per chi come noi non possiamo dimenticare noi studenti dell'Università di Firenze nella quale fu Mantovani degnamente insegna diritto penale, non possiamo dimenticare di quel Vescovo fiorentino che mai usava la porpora cardinalizia ma sempre seguitava ad indossare la misera tonaca nera di prete, la indossò allorquando si trattò di partecipare ad una conferenza che Piero Calamandrei, ai tempi della concezione dello Stato etico, teneva alla federazione, lui, che certamente non poteva essere sospettato di effettiva tenerezza verso la Chiesa, teneva lui, nei pressi dei locali della federazione universitaria cattolica fiorentina, una conferenza: La Fede nel Diritto e volle, volle il Vescovo di Firenze partecipare a quella conferenza di quel nostro grande giurista perché capiva che cosa significava l'impostazione, il titolo di quella conferenza "Fede nel Diritto" quando in quei tempi del diritto non si riusciva altro che a comprendere quello che veniva interpretato, diciamo così, dal Tribunale speciale della difesa dello Stato. Ma io difendo i senza fede, il Soviet dell'Isolotto e gli impostori. E li difendo di fronte ad un contraddittore che non ha potuto difendersi e di cui non possiamo fare a meno di dimenticare la presenza anche nella sua assenza fisica. Disse Mira Furlani nel suo intervento: "Dobbiamo essere pronti – ripetendo il messaggio evangelico – a offrire l'altra guancia all'avversario che ci ha colpito". Ebbene, una parola, una parola in questo senso l'avremmo voluta sentire pronunciare da chi aveva il dovere di pronunziarla. E allora se si è capito e anch'io ancor di più – ancora poco signori del Tribunale – i miei colleghi hanno tutti parlato di Fanfani e di Ricciarelli e tutti hanno parlato anche di Daniele Protti, l'imputato che assieme a Mira Furlani e a Carlo Consigli hanno sentito chiedere l'assoluzione per insufficienza di prove dal Pubblico Ministero. Gli è stato detto che non c'era bisogno di un processo. Io sono perfettamente convinto e non mi è stato necessario andare a leggere gli atti del processo. Ho letto soltanto le trascrizioni dal nastro, quelle trascrizioni sulle cui inesattezze, sui cui errori altri colleghi hanno già parlato abbastanza. Bastava leggere cosa aveva detto il Fanfani, cosa aveva detto Ricciarelli per convincerci che non c'era alcun motivo per

giungere all'incriminazione, tanto meno sotto il profilo dell'articolo 110 del Codice penale a titolo di concorso, perché si dice che avevano rafforzato. Ma che cosa avevano rafforzato? La determinazione di coloro che il giorno successivo avrebbero dovuto turbare il rito religioso? Avevano rafforzato questa determinazione che non si sa da quale parte sarebbe venuta nel dire – come dice don Ricciarelli – “e io non vi dirò nulla perché veramente io da voi ho imparato tutto e per quanto riguarda domani anch'io, vi voglio anche io – quindi non era il solo – anche io vi voglio rivolgere la preghiera : cercate di non essere violenti se no finireste per fare danno”. Si voleva ravvivare il concorso nel reato ai sensi dell'articolo 110 del Codice penale nelle parole di quel giovane prete il cui linguaggio è scarno perché il suo abito mentale, nonostante si sia spogliato della divisa, è quella sempre di un soldato anche se soldato di un'altra milizia che non è più quella dell'esercito al quale ha appartenuto. Uomo abituato a parlare poco, che poco parla anche allorquando prende la parola nell'assemblea dell'Isolotto e dice: “Se per caso viene detta la messa, io penso che dobbiate rispettare il sacrificio che viene fatto, cioè quella consacrazione di quel pane, perché penso che per me sia veramente Cristo che soffre per fare quel sacrificio. Quindi penso che dobbiate rendervi conto di avere rispetto ed amore”. Ma è importante quello che aveva detto prima: “rifiutare veramente ogni provocazione a priori”. E se leggiamo queste parole non ci rendiamo conto immediatamente che il fatto istigazione a delinquere non sussiste perché non sappiamo neppure quale avrebbe dovuto essere il fatto che si sarebbe dovuto verificare in conseguenza di queste parole se non quello di assistere reverenti ad una messa qualora questa fosse stata celebrata e di non far ricorso assolutamente alla violenza. Ed è alla luce di queste che sono le interpretazioni di un discorso già fatto che deve essere interpretato anche il discorso di Daniele Protti. O meglio, deve essere letto, perché questo discorso trascritto non si interpreta, questo discorso si legge per quello che è e se ne traggono le debite conclusioni, la conclusione soprattutto che il fatto addebitato a Daniele Protti non sussiste, perché non si trova traccia alcuna di istigazione in questo discorso. Bene ha detto il mio caro Mantovani a proposito di quella che egli ha definito “la famigerata proposta Protti”. La proposta è manifestazione di pensiero puro, non è istigazione. Bisogna, per decidere questa causa, leggere intera la dichiarazione di Protti che si condensa soprattutto in una preposizione: “Bisogna decidere che cosa fare domani”. E c'è tutto qui. E a proposito della trascrizione sul nastro, se Protti ha contestato soltanto per una sola paroletta, non ha fatto al posto del neanche o del neanche a me interessa, prendiamola così com'è, che cosa dice Protti? “Il problema è se questa gente ci provoca fa in modo che noi si commetta dei passi falsi”. E allora come ci comportiamo di fronte a tutto questo? Bisogna decidere che linea dobbiamo prendere e decidere che cosa fare domani di fronte alle provocazioni che erano in atto, di fronte alle provocazioni che già si erano verificate, di fronte a quelle provocazioni che lo stesso Pubblico Ministero ha ammesso, ha consentito, ha accertato nella sua requisitoria orale ieri: “e come tale io non mi sento neanche di lasciare che questa messa di domani venga detta” per cui riprende il discorso di dianzi. Ma non lo vedete, signori, che anche questa frase sulla quale il Pubblico Ministero vi ha invitato a attirare la vostra attenzione è un inciso, è una sua opinione personale, è manifestazione di un pensiero suo, non è neppure una proposta, è un inciso che fa riferimento fra l'altro ad un certo padre francese - qui c'è scritto De Louis ed è nel testo tra parentesi – il quale evidentemente aveva espresso il concetto che una messa in quel senso sarebbe stato un sacrilegio – ve lo ha confermato don Barbieri. Ve l'ha confermato don Barbieri quando iniziano le sue parole citando il Vangelo, quella frase meravigliosa nella quale è racchiusa tutta la carità evangelica: non sacrificare se prima non hai le mani pulite, se prima non ti sei rappacificato col tuo fratello perché altrimenti il tuo sacrificio è un sacrilegio. E questo è il senso della parola evangelica, è questa la parola evangelica alla quale si rifà Daniele Protti. E qual è la risposta di Daniele, la famigerata proposta di Daniele Protti? “Ricordatevi che domani ci troviamo tutti qua, tutti quanti, ancor più numerosi di stasera, tutti attorno all'altare come abbiamo fatto le altre domeniche”- quando le messe pure da don Panerai erano state dette regolarmente – “a pregare con alcuni preti che ci sono e che sono con noi: ci daranno la benedizione. E ci sediamo qua nella nostra chiesa per evitare che veramente venga gettato altro fango su questa chiesa che ce n'è abbastanza. Non si tratta di

rispondere con la violenza alle provocazioni, si tratta di rispondere con tono fermo e pacato” e per dire a quella signora della pelliccia – purtroppo, disgraziatamente abbiamo perduto anche attraverso il nastro le parole successive ma che cerchiamo in un certo senso di ricostruire - che rappresenta un’offesa alla gente, un’offesa che viene arrecato al popolo dell’Isolotto. Ed ecco che Daniele Protti che cosa propone nientedimeno? Propone di discutere su questo punto, cioè propone di discutere, di venire tutti quanti insieme in massa all’Isolotto domani. E’ questa la proposta di Daniele Protti, non la proposta di turbar la messa, non la proposta di impedire a don Alba di venire a celebrare la messa. Sarebbe stato di domandarsi a questo punto: ma perché siamo andati a scegliere proprio il don Alba per mandarlo all’Isolotto perché celebrasse la messa che a quanto pare non era gradita quanto meno dal popolo dell’Isolotto perché aveva un significato sacrilego, perché aveva il significato di un sacrificio che veniva commesso prima di un atto di pacificazione. Perché proprio quest’uomo il quale ci ha risposto come ci ha risposto e non certo cristianamente alle domande che gli sono state rivolte allorquando ha detto: “Io dico quello che mi pare”. Atteggiamento di colui che perdona, l’atteggiamento di colui che comprende, l’atteggiamento di colui che capisce un popolo? E’ l’atteggiamento di un riottoso che non vuol capire, l’atteggiamento di chi è stato investito di una autorità e quella autorità deve far valere. Si ricordi quella parola: “costi quel che costi”. E allora tutti intorno all’altare, tutti insieme, pregando, senza alcuna provocazione. Daniele ha istigato a pregare. Ma sei un falso cristiano, fai parte del Soviet dell’Isolotto, sei un impostore se credi ancora a coloro che dicono che esista un braccio secolare. Tra coloro che dicono e che definiscono impostori coloro che ancora affermano l’esistenza di un braccio secolare, sarebbe bene anche ricordare che non hanno definito soltanto impostori costoro, ma hanno affermato l’autorità del Vescovo interpretando autorità civili quelle che sono le norme contenute del Diritto canonico, intervenendo a difesa non richiesta da alcuno di quello che era o di quello che è l’attuale Vescovo di Firenze. Ci sarebbe bisogno di altro? Dobbiamo leggere le dichiarazioni rese da Protti a tradimento? Quelle fatte quella sera nella chiesa dell’Isolotto? Dobbiamo forse ripercorrere a ritroso il cammino che è stato fin qui condotto da tutti i colleghi? Cercate, cercate! E’ vostro compito ricercare. E’ vostro compito indagare, è vostro compito, in questo caso, semplicemente leggere. E quando avrete letto ritroverete la lettera del buon Bellini - o anche lì scusate, gli ho dato un titolo che non gli spettava – segretario della Democrazia Cristiana dell’Isolotto, ritroverete certi altri documenti che fanno semplicemente fremere perché nulla hanno di cristiano, nulla promana da loro del senso della cristianità e troverete anzi il contrario, troverete il contrario dell’istigazione. Ma davvero si pensa, signori - e non è mio questo concetto: non sono abituato a vendere la roba facendola passare per roba mia - ma davvero credete, signori, in pieno secolo ventesimo, quando i secoli si muovono, quando nonostante tutto si va avanti su una certa strada, sia possibile ancora prefigurare un tema di idee religiose, di idee politiche, di idee sindacali, l’istigazione? A commettere un reato come questo, di turbamento di funzione religiosa così come qualche altro reato che viene definito, con neologie moderne, neologismi, reati sindacali? Perché oggi si dice anche questo: esistono reati sindacali. Mi piacerebbe vedere da un professore di diritto la costruzione del reato sindacale! Ma voi credete davvero che oggi ci debba essere il capo, il leader che dà le direttive, che ordina quando vediamo tutti i giorni che anche i partiti politici vengono, come suol dirsi, tartassati, le organizzazioni sindacali vengono tartassate perché vengono fatte in altri paesi, non certamente nel nostro, vengono fatte persino delle rivoluzioni contro quella che è la volontà dei poteri costituiti che magari sarebbero anche disposti a fare determinate riforme in senso progressista, quando vedete quello che succede, proprio nell’ambito sindacale. L’istigazione? L’istigazione sì la posso capire, la posso capire in relazione a certi determinati reati comuni: l’istigazione all’omicidio, l’istigazione al furto e soprattutto da parte di persone che hanno, nei confronti delle persone istigate, hanno un potere, un ascendente tale come potrebbe essere il minorenni, come potrebbe essere il padre nei confronti del figlio, un più anziano nei confronti del più giovane, ma non certamente nel campo del pensiero, l’istigazione ad agire in un determinato modo piuttosto che in un determinato altro, ma tutta la storia di questi giorni ci sta dimostrando esattamente il contrario, ci sta dimostrando come, nonostante certi strumenti che la società moderna ha creato, questi strumenti sono già invecchiati e

che non sia più possibile a un certo momento fare a meno di quella che è la nuova espressione, che è la nuova manifestazione di certi fenomeni assembleari come quello dell'Isolotto che si ripetono in qualsiasi altro campo dell'attività umana della nostra società. E quindi il processo è finito, il processo è finito perché istigazione non c'è stata, il processo è finito perché per tabula, perché dalle carte processuali emerge che il fatto non sussiste. Mi consenta il Tribunale, perché ho finito anch'io finalmente. Finisce il processo e noi attendiamo con serenità la vostra sentenza, l'attendiamo con fiducia perché sappiamo che se anche non è pronunciata in quest'aula di Tribunale, quella formula del giuramento che viene pronunciata dai giudici popolari nelle Corti di Assise, sappiamo che la sentenza vostra, pronunciata nel nome del popolo italiano, sarà quella che la società si attende, espressione di verità e di giustizia. E finirà il processo, qualunque sia il suo esito, ma lasciatemelo dire: non finirà l'Isolotto, e con l'Isolotto non finiranno gli altri fenomeni simili a quello, in qualunque campo, nel campo religioso, nel campo politico, nel campo sociale perché ormai l'umanità, la società è incamminata verso altre forme di organizzazione. E io dico, non soltanto agli imputati, ma a tutto il popolo dell'Isolotto: abbiate fiducia. Il seme è stato gettato. State tranquilli: il seme che voi avete gettato darà i suoi frutti.

Presidente: Lei? Mi pare, non lo avevo annotato. Mi pare l'onorevole Basso era previsto nel programma.. Allora lei!

Avv. P. Filastò: Sono io, signor Presidente che vengo a tediare per un pochino.

Signor Presidente, signori giudici del Tribunale, in fondo a questo processo io sono pervenuto ad un convincimento seriamente meditato che è perfettamente conforme, all'unisono con quello degli imputati. In particolare con don Bruno Scremin che nella sua deposizione, dinanzi a lor signori, così diceva in fondo: "Sembra incredibile che una Comunità con cui entrai in amicizia diretta in quei giorni e che si comportava secondo uno stile di vita evangelico potesse essere incriminata in modo così pesante dagli organi della magistratura". E più ancora mi trova concorde don Ricciarelli (che) invece così iniziava le sue dichiarazioni rese alle loro signorie in questo Tribunale: "Sì, confermo le dichiarazioni da me rese in istruttoria. Preciso che quando venni interrogato non avevo chiara la nozione dell'istigazione a delinquere come figura di reato. Oggi ho le idee chiare e sono in grado di affermare che nessuno degli interventi, fatti nel corso dell'assemblea del 4 gennaio, realizza, a mio avviso, gli estremi dell'istigazione". Realizza. "Che nessuno degli intervenuti istigò altri ad impedire le messe che si sarebbero dovute eventualmente celebrare il giorno successivo". Sono d'accordo con loro, concordo con loro perché, esaminando approfonditamente le risultanze di questo processo che riassumerò in gran parte soffermandomi solo qua e là e qualche momento particolarmente significativo, mi sono persuaso che nessuno, dico nessuno degli interventi che noi conosciamo, registrati e tradotti, della sera del 4 gennaio 1969, realizza, così come ha detto esattamente don Ricciarelli, realizza il fatto materiale della istigazione. Che cos'è nella sua entità materiale che può essere realizzati l'istigazione, non v'è dubbio che siamo in presenza di un fenomeno di stretta e pura essenza psicologica, non vi è dubbio, possiamo affermarlo tranquillamente, che si tratta di un fenomeno psicologico intersoggettivo, un fenomeno che può esistere solo quando si dimostri che via sia errore di natura, che vi sia non realtà naturale delle cose qualcuno o taluno che ha nella sua mente, che ha interiormente prima maturato il proposito, il progetto che venga commesso un qualche delitto. E che, dopo aver maturato questo disegno, al fine che tale disegno venga realizzato, spinge, incita, stimola altro ed altri soggetti a commettere quel determinato illecito. Quello che i latini chiamavano impulsio, incitazio, adducere; quello che forse più incisivamente e più espressivamente i greci dicevano sizo o...*(usa altri termini greci che non si riesce a capire)*... Solo in questa situazione si può parlare di una istigazione, si può realizzare questo fenomeno intersoggettivo. Perciò l'istigazione opera innanzitutto nella fase del progetto. Questo progetto può essere ad opera di uno o di pochi che si sforzano con la loro attività stimolante psicologica di imporre l'esecuzione di questo disegno, di questo progetto ad un altro o ad altri presenti. Nella specie, nel nostro processo per riscontrare l'esistenza di questo fatto, di questo fenomeno

naturalistico, di carattere psicologico, in cui si sostanzia l'elemento materiale di istigazione avremmo dovuto riscontrare: primo, negli imputati il proposito, loro, il proposito loro, personale di impedire le messe del 5 gennaio 1969; secondo, una attività, nella specie, come ha detto esattamente il nostro ammiratissimo dottor Vigna, verbale, orale a spingere, incitare, stimolare altre ben due o tremila persone ad impedire l'indomani che le messe delle ore undici e delle ore dodici (fossero celebrate). Degli imputati sentono quindi una condotta psicologica di carattere direi superiore, preminente, attivistica; nella altre due o tremila persone invece un comportamento, mi consentano, che vorrei definire, per intendersi, di carattere inferiore in tutto e perlomeno in gran parte passivo, semplicemente recettivo. Ebbene noi sappiamo che nella realtà naturale delle cose nulla di tutto questo è accaduto. Non vi è nulla che provi, che vi sia un principio di prova che costituisca un minimo indizio che alcuno di questi imputati, che alcuno all'Isolotto concepì, maturò il disegno di impedire che fossero celebrate le messe del 5 gennaio '69. Sappiamo e su questo punto tutti gli altri difensori che mi hanno preceduto si sono lungamente soffermati. Su questo punto qualche cosa dirò anch'io. Sappiamo che non ci troviamo, non ci siamo trovati in questa, mi si consenta, come in tante altre analoghe situazioni del mondo moderno, in una massa, in un gregge di pecore, in una Comunità che abbia subito in tutto o in parte passivamente l'iniziativa degli altri. Mi si consenta, signor Presidente, signori giudici, questa modesta osservazione, questa piccola divagazione. Che la contraria opinione, che in qua e là in questa o in altre analoghe situazioni affiora, deriva da un vecchio, ma che ormai i tempi moderni, la coscienza che di certi problemi hanno preso le nostre è superata, un vecchio pregiudizio che vuole i cittadini in genere, che vuole l'uomo della strada costituzionalmente incapace di dissentire da chi, chiunque esso sia, è al potere, qualunque sia il tipo di questo potere, di dissentire autonomamente, spontaneamente, per sua autogenesi, dalla autorità. Noi sappiamo invece che questi problemi, che sostanziano la imputazione della istigazione, furono oggetto di quella assemblea del 4 gennaio '69, come di altre precedenti assemblee, come sempre all'Isolotto, si discussero comunitariamente i problemi fin dal lontano 1958 e come senza discussione ora su questo ora su quel problema nel 1960 si trattò delle Officine Galileo ed io ebbi uno dei primi contatti con questo nuovo modo di concepire la Chiesa e la religione attraverso don Borghi allora imputato insieme agli operai della Galileo per la occupazione della Galileo. Il processo fu civile, difensori di don Borghi e degli altri imputati. E sappiamo bene che attraverso queste assemblee maturò una nuova coscienza, una coscienza di se stessi, divenne crescendo adulta, responsabile ed acquistò la consapevolezza della propria forza, acquistò la capacità di discutere, di vedere in faccia, di realizzare le proprie decisioni in confronto a qualunque problema che si affacciava davanti a loro. Io stesso, mi consentano, voglio dirle, meglio che con le mie, con le parole di uno degli imputati che, per la prima volta quella sera 4 gennaio, prese contatto con la Comunità dell'Isolotto: don Merinas voglio dire. "Ritengo - egli disse a lor signori - di dover ricordare la mia sorpresa e la mia soddisfazione nel notare come una assemblea così numerosa si svolgesse con un ordine - signor Presidente, stiano attenti - non formale ma sostanziale, cioè frutto consapevole della serietà nei problemi trattati e della responsabilità con cui venivano affrontati. Fui soddisfatto nel vedere come una Comunità avesse raggiunto la capacità di autogestirsi senza il bisogno permanente del prete che suggerisca, stimoli e risolva". Questo è il senso profondo delle assemblee dell'Isolotto in genere ed in particolare in quella del 4 gennaio 1969. Per cui a me pare che noi possiamo, a questo punto, giungere ad una prima, ma assai significativa, conclusione. E noi di quello che avveniva, che accadeva all'Isolotto possiamo riconoscere la sussistenza come fatto naturale, come fenomeno reale, come una realtà immanente, storica che si svolgeva giorno per giorno ma esistente dico di un vero e proprio processo di sviluppo religioso, sociale, se volete politico ad un tempo e perciò di un processo di sviluppo che appartiene al nostro mondo contemporaneo e che forse domani apparirà alla storia. Dove dobbiamo collocare questo processo infinito? Come dobbiamo interpretarlo? Come dobbiamo approfondirne il suo significato? Signor Presidente e voi giudici del Tribunale, dopo la sua nascita nelle isole ioniche circa tremila anni orsono il pensiero occidentale è stato sempre diviso tra due attitudini, una apparenza opposta. Secondo una di queste concezioni la realtà autentica ed ultima dell'universo non può consistere che

in forme perfettamente immutabili, invariabili nella sua essenza. Secondo l'altra, al contrario, è nel movimento, è nell'evoluzione che risiede la sola realtà dell'universo. A me pare che il processo, le risultanze che abbiamo acquisito, quello che gli imputati spontaneamente ed assai efficacemente hanno detto, ci consenta di collocare il fenomeno Isolotto nello scontro fra queste due diverse concezioni del mondo e della realtà, ci consenta di collocare questo fenomeno in questo scontro con particolare riguardo alla formazione, all'essere o al divenire del pensiero religioso cattolico. Ed anche questa volta io voglio parlare non con parole mie, perché è nella realtà che in me, nella realtà del processo che meditatamente ho maturato queste convinzioni. Voglio parlare con la bocca di Mira Furlani. Sempre a lor signori: "La contrapposizione - ella disse - tra la nostra assemblea di preghiera e la messa che ci veniva imposta consisteva in questo: c'erano due concezioni di messa. L'assemblea di preghiera e la messa di monsignor Alba: non poteva esserci comunione, erano due concezioni, due realtà della Chiesa che si scontravano". Quali erano queste due concezioni, signor Presidente, signori giudici? Quali erano queste due realtà della Chiesa che si scontravano? Da una parte, e siamo nell'alveo, siamo nell'ambito del primo modo di concepire ogni realtà di pensiero e ogni forma di pensiero. Da una parte il potere e l'autorità, da una parte ancora una Chiesa spesso storicamente al servizio dei potenti così come, nelle sue dichiarazioni, ha detto don Ricciarelli. Una concezione che colloca la scelta della Chiesa nel riconoscimento di ogni potere costituito e che ha, come controprestazione del riconoscimento di ogni potere costituito, la prestazione alla Chiesa stessa del suo braccio secolare. Vedano come si esprime don Mazzi allorquando racconta e riferisce del suo incontro con monsignor Benelli, racconto che ha provocato quella aspra rampogna dell'Osservatore Romano che ormai tutti conosciamo. "Il cardinale mi rispose che non poteva fare questo, perché doveva difendere la dottrina e la disciplina, altrimenti - mi disse - si sfascia tutto". Ecco la conservazione! Ecco il dover star fermi di fronte al potere, alla autorità costituita. "Spero che quel gruppo di persone che ha chiuso la chiesa, impedito la celebrazione delle messe, promosso manifestazioni, si sottometta, altrimenti ti garantisco che andrà a finire loro molto male". Ecco il ricorso al braccio secolare come compenso del riconoscimento del potere costituito. E tutto questo si sostanzia in questo modo di essere, che si risolve in una parola sola, così come l'ha espressa don Alba: nella obbedienza. "Io accettai - disse don Alba - per profonda convinzione della bontà della causa ed anche per obbedienza, pensando che una persona che si rispetti deve credere alla parola data". E tutto questo svela, spiega l'atteggiamento così contraddittorio, da parere talora addirittura contorto, di don Panerai che fino ad un certo punto, fino ad un certo momento sente e avverte gli stimoli che gli vengono da questa Comunità dell'Isolotto. Qualcosa recepisce, ma in lui è anche l'altra anima, l'anima dell'obbedienza pura e semplice, l'anima che lo induce a piegare il capo al potere costituito, che lo induce a sottomettersi a questo intreccio, a questo binomio tra braccio secolare e potere ecclesiastico. Dall'altra parte, signor Presidente, sta l'Isolotto, come momento, a mio avviso, dell'altro aspetto del pensiero che ha sempre travagliato il mondo occidentale, l'aspetto dinamico, l'aspetto evolutivo, l'aspetto che prende coscienza, che si mette direttamente a contatto, di volta in volta, con la realtà quale essa è, quale essa può divenire, quale essa tende a diventare. Così sempre per parlare con le parole degli imputati, vi ha detto Daniele Protti qui al dibattito: "La rottura delle paure dei poteri tradizionali che impedirono la popolazione di esprimersi è stato un fenomeno di liberazione di grande portata, verificatosi per la vicinanza concreta e reale che l'Isolotto ha voluto stabilire con tutte le comunità e coloro che possiamo genericamente definire oppressi dalla società capitalistica. L'assunzione delle realtà del mondo contemporaneo è nata come diretta conseguenza di una profonda convinzione che noi tutti abbiamo e cioè che l'incarnazione e la resurrezione di Cristo sono il nucleo fondamentale del messaggio evangelico. Ciò significa, per esempio, che abbiamo riconosciuto l'incarnazione di Cristo non soltanto nei poveri ma anche nei vietcong, nei negri d'America, nei palestinesi, eccetera", nei pachistani, potremmo aggiungere oggi. Una concezione, signor Presidente e signori giudici, dell'essere religioso, del modo di essere cristiano che prende coscienza, che s'avvede di una realtà, proclamata perlomeno dal 1848, e questa realtà è che i mali del mondo derivano dall'essere la società umana divisa in classi. Un modo di concepire l'essere religioso, l'essere cattolico attraverso la scoperta di una oppressione e di una

repressione di classe, di una constatazione, di un constatare che gli oppressori sono gli sfruttatori di classe e che gli oppressi sono tutti gli sfruttati dalle altre classi e che in questo contrasto dialettico di classe, in questa realtà naturale identifica - così ha detto un momento fa Protti che ho letto - il messaggio evangelico cristiano dell'incarnazione di Cristo nei poveri, nei vietcong, nei negri d'America, nei palestinesi e così via dicendo. Signor Presidente, mi consenta una digressione leggermente personale. Nel mio percorso, certo lungo cammino, che vengo oggi nel 1971 da piuttosto lontano, vengo, mi sono formato nel '39, nel '40, '45. '48 in quelli che furono i cosiddetti anni ruggenti dell'anteguerra, della guerra duramente combattuta e sofferta, del durissimo dopoguerra, mi lasci dire, signor Presidente, che fin da allora chi vi parla non è un credente ma che ha sempre apprezzato, ha sempre saputo vedere i valori di chi crede e della fede. Chi vi parla si attendeva durante la guerra e dopo la guerra un atteggiamento della religione cristiana, un atteggiamento della Chiesa in questa direzione e che pur non credendo ha sofferto nel vedere delusa questa aspettativa e soffre nel vederla delusa ancora laddove Irlanda, protestanti, cristiani, cattolici si combattono talora addirittura con le armi. Leggevo, signor Presidente, proprio l'altro ieri, un giornale fiorentino, in un giornale fiorentino, ne La Nazione, una notizia che mi ha fatto rabbrivire, nel Siam, mi pare nel Siam, se non ricordo male, in Thailandia, si è scoperto che quattromila padri hanno venduto le loro quattromila figlie giovinette per la prostituzione. Come si fa? Come è possibile - io mi domando - che persona che crede nel messaggio cristiano non veda in questi fenomeni le estreme conseguenze di una società divisa in classi, di uno sfruttamento di classe, che spinge le nuove e stesse estreme miserie verso l'abiezione materiale e morale che si compendia in fenomeni come questi. Fenomeno, questo dell'Isolotto che si è sostanzialmente schierato da una parte ben precisa, dalla parte del più debole, dell'oppresso, dell'oppresso da ogni tipo di potere, sia questo potere politico, sia economico, sia poliziesco, sia anche religioso. Così interpreta l'Isolotto ed a mio avviso lo ha interpretato perfettamente don Ricciarelli quando a voi ha detto: "Questa esperienza dello schiacciamento continuo e progressivo dei più deboli è in fondo l'esperienza che vivo ogni giorno nell'abbracciare con infinita fiducia l'autentica via dei poveri, dei deboli, degli oppressi schierandosi con loro", come ha detto e non occorre che legga don Merinas. Nel rifiutare così come ha fatto e ha detto don Barbieri, come vi hanno detto giorni fa Mira Furlani, don Mazzi nel rifiutare, dico, di accettare che questa divisione possa nel mondo possa essere mantenuta anche ad opera della Chiesa cattolica attraverso il trionfalismo, parola testuale di don Barbieri, attraverso la potenza del successo, la disciplina, l'obbedienza cieca, la repressione e vogliono in confronto a questi valori del passato, a questa stagnazione, a questo fermarsi del tempo vogliono sperimentare un nuovo modo di concepire i rapporti tra società e Chiesa e perciò un modo nuovo di essere Chiesa, portando avanti e sviluppando una presa di coscienza delle masse popolari, in un impegno ad operare e collaborare alla loro liberazione da ogni forma di oppressione e di sfruttamento. Come, signor Presidente, il processo lo dimostra, non fu e non è davvero opera di uno o duca di popolo. E' opera invece di una massa che, in giorno in giorno, è andata sempre più acquistando coscienza in se stessa e che perciò, mi sia consentito dire, perché ha fatto di giorno in giorno sempre più paura ai potenti. Questo disse don Merinas non soltanto nel passo che ho letto un momento fa ma laddove egli dice che l'impressione che gli rimase dell'assemblea del 4 gennaio fu quella "di una volontà tesa a non rispondere a possibili provocazioni", volontà che ricordo espressa negli interventi di quanti parlarono preoccupati che la tensione, in cui la Comunità viveva, non portasse qualcuno all'exasperazione. Ne è ben presente in questa tempesta l'intervento di Daniele Protti: "Mi fecero impressione le parole di Mira Furlani che ritengo sintetizzassero bene la volontà comune di quella sera" laddove loro signori, signor Presidente e signori giudici, devono porre al centro di questo discorso questa volontà unitaria, questa comunione che trapelava da ogni intervento, dalla tensione stessa che esisteva quella sera nell'assemblea dell'Isolotto. E così, mi ripeto, don Scremin quando dice: "Qui - all'Isolotto - la Comunità non è per i poveri, per gli oppressi, per gli ultimi, ma è la Comunità dei poveri, degli oppressi, degli ultimi e si vive con loro, si cresce, si costruisce insieme la vita". Sono parole fondamentali che vi dimostrano questo vivere unitario, questo essere uno in tante anime che si comprendono, si fondono. E' sempre don Scremin: "La mia profonda impressione

della sera del 4 mi rievoca un popolo fuso in un'anima sola, in cuore solo in un momento di crisi dimostrando un alto senso di responsabilità nel respingere ogni tentazione di rispondere con la violenza alle provocazioni che provenivano da gruppi estranei alla Comunità e che si presentavano chiaramente come gruppi fascisti". E seguita: "Nel brusio, nella vivacità degli oratori c'era l'appassionata ricerca delle soluzioni dei problemi del momento quindi da parte mia non ci fu l'audizione fisica di tutte le frasi anche di quelle che poi io seppi essere incriminate per cui mi rimase nella coscienza soltanto il grandioso ricordo di una comunione di cuori e di spiriti che ricercavano insieme il modo migliore di affrontare i loro problemi, ritenevano che l'eucaristia non è soltanto il segno della comunione fra credenti in Cristo ma è anche il momento in cui la Comunità si costruisce per forza interiore dell'amore fraterno". Questo, signori, mi consentano di dirlo, è architettura di amore, è architettura fatta e materiata di fraternità. Cosa è questo? E' il prevalere di un disegno, da qualcuno immaginato, su le altre coscienze, su altre anime? No! Come ho detto, questo è un autentico processo di sviluppo morale, civile, sociale, religioso, politico in tutti i sensi, con piena consapevolezza e con tutta la profondità di un processo di sviluppo. Perciò è di per se stesso incompatibile con l'idea che qualcuno possa dirsi iniziatore, assolutamente inconcepibile col pensiero che qualcuno o taluni possano aver preso una iniziativa in confronto ad altri che possono averla subito. E' lo stesso che pretendere di scoprire quello che nessuna scienza, per essenza, ancora non è riuscita a scoprire, forse non scoprirà mai dove è l'inizio di un processo di sviluppo, dove comincia una evoluzione sia nell'ambito universale, sia nell'ambito biologico. Ma sono le proteine insieme alle cellule che danno nascita agli enzimi o sono gli enzimi che fanno nascere le proteine? Quali sono i fattori che danno corpo e crescita all'essere vivente, a tutte le forme dell'essere vivente? Mi consentano se dico una banalità: è come chiedersi se è nato prima l'uovo o la gallina. E' come chiedersi nella multiformità della vita, della esistenza dove cominciano quei rapporti intercambiabili per forze interattive che sono il fondamento della vita stessa. Badino, mi consentano questa digressione, che neppure una forma pur semplice di vita vivente, una forma più elementare, più vicina al mondo fisico della vita vivente, in quella dei cristalli, la scienza è riuscita a scoprire l'origine del processo di sviluppo che porta poi alla cristallizzazione alla formazione di quelle sostanze che noi conosciamo e ammiriamo, quegli splendidi cristalli che talora ornano le nostre tavole e la nostra mensa. Vorrei soltanto, credo di non essere presuntuoso, dire che dal punto di vista evolutivo, questa esperienza dell'Isolotto rappresenta veramente un momento assai avanzato, rappresenta sotto il profilo dello sviluppo intellettuale, dello sviluppo cerebrale, sotto il profilo della comunicativa. Lor signori sanno meglio di me che il linguaggio, la parola, verbum è soprattutto ciò che distingue l'uomo dagli altri esseri viventi, cioè a dire questo mezzo di comunicare se stesso agli altri attraverso l'espressione linguistica. E lor signori sanno come tante dottrine, come tante espressioni di arte si soffermano, indugino talora in profondità su questo tormento e su questo dramma dell'uomo di non riuscire, nonostante la parola verbale e scritta, nonostante questo dono e secondo gli evoluzionisti questa conquista della natura che distingue l'uomo dagli altri esseri viventi, nonostante questo, non riuscire a perfettamente comunicare con l'altro uomo, a far comunicare l'uomo con l'uomo per cui conflitti, le guerre tante volte frutto di vera, sostanziale incomprensione. Ebbene nelle parole di don Bruno Scremin e degli altri che vi ho indicato, son qui per dirvi che dal punto di vista, da questo punto di vista, l'esperienza dell'Isolotto rappresenta un passo avanti che, assieme a Franco Pacchi, io mi auguro duri, getti un seme che germini nel futuro, che si protragga nel futuro: quello di riuscire a far comprendere tra di loro duemila, tremila, quattromila, mille, non importa quante persone, fino a fonderle in un'anima sola, fino a farne un pensiero solo, un sentimento solo, un ideale solo. Questa virtù di comunicativa la troviamo in fondo nella esperienza dell'Isolotto. Cosa vi è stato dall'altra parte, signor Presidente e signori giudici? A questo progresso ha corrisposto la reazione, reazione che si è sostanziata in alcuni fatti che ricordo a voi rapidissimamente, uno dietro l'altro. La rimozione di don Mazzi, la polizia che invade l'Isolotto, l'intervento politico della Democrazia Cristiana testimoniato da questo documento che è acquisito in atti, il rifiuto del Vescovo di discutere, l'intervento, l'intervento di una forza politica che nel nostro Paese e nel mondo rappresenta la quintessenza della repressione attraverso Ughi che si presenta a

don Alba , telefonandogli la sera del 29 o il 4 gennaio, egli non ricorda, come Segretario provinciale del MIS che fa pubblicare sul suo giornale un comunicato dell'Isolotto commentandolo secondo la sua visione politica, che stigmatizza e bolla, secondo la sua concezione, l'Isolotto come falsi cristiani che hanno costituito un soviet e infine, perlomeno idealmente, si confonde con quelli di San Giovanni da Capestrano. E Panerai che tituba e ondeggia, Panerai uno-due, personaggio talvolta davvero pirandelliano e infine le messe di don Alba, quelle messe di cui vi è stato parlato e che sono state intese, interpretate, in questo fenomeno comunitario, come una manifestazione intesa a dividere dove si era profondamente uniti nel pensiero e nel sentimento attraverso un processo di sviluppo che durava ormai da undici anni. E i fascisti che arrivano con Cellai e Pasquino Conti, tanto nomine nullo mi pare elogium. Lo spintone a Cipriani, le catene e così via dicendo. Ma soprattutto, ed è su questo che io invito il Tribunale a riflettere, e direi che la causa è qui finita se non temessi di essere presuntuoso, e soprattutto come risponde a queste che il Pubblico Ministero giustamente, lealmente ha riconosciuto essere state vere e autentiche provocazioni. Come risponde il popolo dell'Isolotto? Guardate che non vi sono più parole, signori! Sono cose toccate con mano, come io ora tocco questo tavolo! Risponde con i due terribili nel loro significato, profondissimi nella loro specificazione, sono i due minuti di assoluto silenzio. Duemila persone. E sono talmente tutti che pensano e sentono talmente allo stesso modo e cioè in quella chiesa, in quel giorno, in quell'ora, dinanzi a quelle provocazioni non c'è che rispondere con due minuti di assoluto silenzio. *(l'avvocato dice le due ultime lentamente ma con voce talmente rauca che alcune parole possono essere sfuggite, ma il contenuto è preciso e anche tutte le parole riportate)*. Più di ogni parola questi due minuti vi dicono come la Comunità dell'Isolotto sente con un solo cuore, una sola anima, come vi ha detto don Bruno Scremin. Dopo di questo vorrei dire che il resto non serve a nulla. Serve soltanto come la comprensione rivelata, come la conferma innegabile che vi diranno alcun testimoni. "Si può dire l'assemblea del 4 gennaio '69 - così dice Tony Sansone - pervenne a una decisione comune, anzi comunitaria". A quello che vi dice Parrini: "il 4 non vi fu votazione ma la decisione di essere presenti in chiesa il giorno dopo fu ratificata alla fine dell'assemblea con un applauso". E conferma migliore, più autentica quale volete trovare se non le parole di Panarello, del Commissario Panarello. Presidente, si dà atto, come dalla registrazione ora ascoltata il teste ha detto che "in seguito all'intervento di un prete che sostenne le ragioni della Curia si determinò nell'assemblea una concorde opposizione". Concorde opposizione! Quando vi ho detto tutto questo, signor Presidente e signori giudici, a me pare di avervi dimostrato che l'aver una concordia così unanime, espressa attraverso questi fatti, testimoniata da questi testimoni, espressa come espressa dalla parola degli imputati, il fatto materiale, naturale, il fenomeno psicologico di istigazione non può sussistere! Perché è incompatibile, inconcepibile, in un popolo che elabora, discute, decide unanime e concorde, una linea di condotta possa esistere una linea di divisione che ponga da una parte istigatori e dall'altra gli istigati sicché voi dovete assolvere tutti gli imputati, dico tutti gli imputati perché il fatto non sussiste. Dovete assolvere per queste ragioni che io ho estratto sinteticamente dalla realtà processuale. E io vorrei permettere di dirvi che dovete assolverli obbedendo anche a un preciso imperativo, giuridico e al tempo stesso morale. Giuridico perché i fatti dell'Isolotto si sostanziano nella elaborazione di una vera e propria concorde, unanime opinione, interpretazione interna alla Chiesa cattolica e in particolare alla Chiesa fiorentina per cui il loro oggetto materiale rientra pienamente negli articoli 21 e 3 del dettato costituzionale e non voglio aggiungere altro, perché voi dovete dire con la vostra sentenza che la magistratura, e in particolare quella fiorentina, non condanna le opinioni di una massa popolare unanime in ragione di una sua posizione che può essere interpretata e forse è anche di classe, specie se, se la condanna anche il Vescovo la condanna può essere significato, può essere lontanamente interpretato come lontano, se pure lontano, se pure pallido sistema della classe dominante in danno della classe soggetta. E se non temessi di apparirvi presuntuoso vorrei dirvi che voi scriverete così una pagina che vi porta direi nei se pur lontani anni trecento, quattro cinquecento, agli albori del presente, all'avanguardia del progresso civile del mondo, che con fasi alterne possiamo dire ha per altri lunghi secoli stagnato, riporta nuovamente all'avanguardia nel cammino verso la civiltà. E io dico ancora e mi congedo così da voi, io desidero, auspicio, mi auguro che solo per questi e tanti altri motivi che forse sarebbe troppo lungo altrove esprimere, ma soprattutto per uno, per uno che

non mi appartiene, che fu espresso da don Bruno Scremin, che fu espresso da don Bruno Scremin nel suo interrogatorio giudiziario dinanzi al dottor Vigna: “Per quello spirito di affettuosa, sincera fraternità che egli mi rivolse, per questo, per questo ardentemente, fervidamente io spero che così sia. Grazie.

Presidente: Una breve sospensione, cinque minuti di sospensione

Avv. On. Lelio Basso: Signor Presidente, signori del Tribunale, mi scuso di aggiungere ancora una pena alla vostra già tanto lunga fatica. Confesso che era nell’animo mio di non intervenire più a questo processo, sia per le mie condizioni di salute, che non mi permetterebbero più di parlare in pubblico, sia perché conosco il valore dei miei colleghi e so che la mia parola non aggiunge nulla a quella autorevole che è stata già pronunciata e che sarà ulteriormente pronunciata, sia perché francamente mi sembrava che questo processo non avesse che una sola possibile conclusione: l’assoluzione con la formula piena senza che fosse necessario spendere a questi fini molte parole, anche se è stato necessario spendere molte parole perché il pubblico sapesse che cos’è l’esperienza dell’Isolotto. Mi sono deciso ieri a cambiare parere, a venire dopo che ho letto sul giornale le conclusioni del Pubblico Ministero che mi hanno profondamente sorpreso quando ho visto che aveva chiesto l’assoluzione del mio cliente, Daniele Protti, e degli altri imputati laici per insufficienza di prove. Mi ha sorpreso non solo questa discriminazione fatta fra ecclesiastici e laici, proprio una discriminazione contro il popolo dell’Isolotto che ha lottato affermando l’unità del popolo di Dio. Ma mi ha sorpreso soprattutto perché questa insufficienza di prove sul dolo lascerebbe supporre che, in realtà, questo dolo, questa prova di reato, noi avremmo qui veramente il reato di istigazione a delinquere. E mi pare che qui questo riveli - mi perdoni il Pubblico Ministero la franchezza con cui mi permetto di esprimermi - riveli una concezione poliziesca. Gli avvenimenti, gli eventi che superano di gran lunga l’ambito del Codice penale, delle leggi di Pubblica Sicurezza, della prassi poliziesca. Noi siamo qui davanti non soltanto alla vicenda dell’Isolotto. Siamo davanti al travaglio mondiale della Chiesa cattolica e della società civile, del mondo intero che si riflette in questa vicenda e che veramente mi sembra un po’ meschino pretendere di ridurre nell’ambito di una istigazione a delinquere. Io non mi soffermerò - avevo in animo di soffermarmi ma dopo che ho sentito quello che è stato detto qui - non mi soffermerò appunto sulla concezione poliziesca dell’istigazione. Tutti ve l’hanno detto: la Comunità dell’Isolotto è una Comunità di uomini maggiorenni e responsabili, non ci sono né istigatori né istigati, è una Comunità profondamente democratica che conosce il valore di quello che io considero oggi, appunto in questo travaglio di transizione dell’umanità forse da un’epoca ad un’altra, considero uno dei valori fondamentali che l’umanità sta faticosamente conquistando: il senso della propria responsabilità, il rifiuto delle obbedienze cieche, il rifiuto di essere semplici congegni umani nelle mani altrui, la volontà di essere sempre coscienti e responsabili delle proprie decisioni. E se qualcuno ha dimostrato di essere sempre cosciente e responsabile della propria decisione non sono soltanto gli attuali imputati, è tutta la Comunità dell’Isolotto. E parlare di istigazione nell’ambito dei dibattiti che si svolgevano nelle libere assemblee, me lo consenta ancora il rappresentante del Pubblico Ministero, significa degradare a una concezione poliziesca un fenomeno umano generale di estrema importanza. Ma non mi soffermerò su questo aspetto. Mi soffermerò sull’altro: l’istigazione a delinquere. Ciò dato e non concesso che vi sia stata istigazione, dato e non concesso che vi sia stato da parte degli attuali imputati l’istigazione a compiere un atto, io vorrei esaminare se quell’atto poteva veramente integrare reato, se poteva veramente integrare il delitto di cui all’articolo 405, se quello che è stato suggerito di fare, se qualcuno ha suggerito di fare in quella assemblea, se nella discussione è emerso dal dibattito sia veramente integrare gli estremi di questo reato. E anche qui credo veramente, ancora una volta, che siamo di fronte ad una concezione poliziesca, vorrei dire a una concezione un po’, me lo scusa ancora una volta, culturalmente attardata. In una città come Firenze, che è stata maestra di cultura all’Italia e al mondo intero, vedere questo immenso problema, che non solo la Comunità dell’Isolotto, ma mille altre Comunità, molte altre Comunità, molti altri

credenti hanno sollevato nel mondo, come un problema di violazione dell'articolo 405 mi sembra veramente appartenere ad una concezione arretrata, come del resto sia una concezione molto arretrata quella che ha fatto sollevare l'imputazione di turpiloquio per aver pronunciato una parola che Dante ha immortalato nel suo sublime poema e che oggi non stona neanche sulla bocca della più innocente fanciulla, perché il linguaggio di oggi consente ben altre libertà senza cadere nel turpiloquio. Gli articoli del Codice rimangono ma le parole cambiano significato e quando il 726 dice che il turpiloquio è costituito da un linguaggio contrario alla pubblica decenza, l'articolo può rimanere nei secoli immutato ma la concezione che ha l'opinione pubblica della pubblica decenza muta e si trasforma. Venirci a dire oggi, anno di grazia 1971, che quelle quattro lettere costituiscono veramente una parola di turpiloquio, che offende la pubblica decenza, mi pare anche questo richiamarsi alla mentalità del secolo scorso. E lo stesso vale, e questo ragionamento vale per la Chiesa e per le funzioni religiose. Ed è su questo terreno che io mi voglio fermare e non vi stupisca se io vi parlerò soltanto di ecclesiologia. Anche se io appartengo ad un'altra corrente di pensiero, ho sempre avuto un profondo rispetto per il problema religioso che ho cercato di studiarlo meglio che ho potuto. Sono quarant'anni, in questi giorni, che mi laureavo in filosofia a Milano con una tesi di laurea di argomento religioso e sono di questi giorni, proprio dei giorni scorsi, due dibattiti che ho avuto alla televisione, sempre in questo tema religioso, uno col cardinale Danieleu e uno col padre Balducci di Firenze, perché appunto ho sempre considerato che non si può interessarsi dei problemi umani oggi, come io credo di interessarmi anche nell'ambito della mia attività politica, se non si misura la dimensione religiosa dell'uomo. Ecco qui perché io mi occuperò soltanto dell'aspetto religioso, dell'aspetto ecclesiologico, pur sapendo che sfugge alla vostra competenza di indagare sulle leggi canoniche. Ma in questo caso non possiamo sfuggire a conoscere l'argomento su cui dovremo decidere. Per sapere se c'è stato, nell'atteggiamento degli imputati prosciolti dall'ammnistia, una turbatio sacrorum, la turbativa di una funzione religiosa, dobbiamo sapere che cos'è una funzione religiosa. L'articolo 405 si colloca sotto il titolo Dei delitti contro il sentimento religioso e quindi dobbiamo sapere cos'è il sentimento religioso. E non possiamo sapere, certo potremo sapere cos'è il sentimento religioso anche senza far ricorso ai testi ecclesiastici, ma dobbiamo per forza far ricorso ai testi ecclesiastici se vogliamo sapere che cos'è oggi una funzione religiosa, che cos'è oggi una messa. Prima di affermare che c'è stata turbativa di una messa, dobbiamo chiederci che cos'è una messa. E dobbiamo chiedercelo non con una mentalità di un secolo fa o di dieci anni fa, così come consideriamo turpiloquio parole che oggi non stonano sulla bocca di nessuno, ma dobbiamo chiederci con la mentalità di oggi che cos'è la messa, cioè che cos'è la messa dopo il Concilio Vaticano secondo. Per questo, ripeto, dovremo esaminare testi religiosi, e credo che il Tribunale me lo consentirà, ma comunque vorrei ricordare che il professor Salvatore Berlingoni, professore di diritto ecclesiastico alla Università di Messina, a proposito di un processo di turbativa di funzione religiosa, appunto rimproverava ai giudici di non aver quest'indagine e diceva questo bene, che è rappresentato nel caso dal sentimento religioso, che anche nella Carta fondamentale ha un rilievo distinto e autonomo, articolo 2, 3, 8, comma numero 19, rispetto a quello previsto per il collegamento e i rapporti tra lo Stato e le varie Chiese. Le indagini dei giudici italiani potranno dunque avere per oggetto dottrine, elementi normativi, provvedimenti dell'autorità della Chiesa come di qualsiasi altra concezione religiosa, senza che si debba parlare di un sindacato di legittimità o di merito, di interferenze con l'ordine proprio ecclesiastico o con l'ambito di pertinenza della confessione. Il giudice ha dinanzi a sé due profili inscindibili fra di loro: una propriamente penalistico: accertamento di estremi del reato; l'altro specificamente ecclesiale. Nel caso nostro la prospettiva è solo quella penalistica in quanto le indagini del giudice saranno dirette unicamente ad accertare il concretarsi della fattispecie normativa in ordine alle mozioni in essa contenute, come quella di ministro del culto, di cose consacrate al culto e nel caso specifico di funzioni, cerimoniali o pratiche religiose del culto. Con ciò non vogliamo certo dire che il giudice possa procedere arbitrariamente nel determinare queste mozioni, bensì che egli ha la possibilità, anzi ha il dovere di reperire, all'interno dei sistemi confessionali, elementi normativi e risultanze di atti, al fine di integrare i concetti espressi nel precetto penale da eseguire. Similmente deve sapere che cos'è una

“messa” oggi, che cos'è una funzione religiosa e non possiamo fare altro che ricorso ai testi della Chiesa. Credo che le cose che devo dire a questo proposito dovrebbero essere ovvie. Certo sono ovvie per chi abbia seguito le vicende della Chiesa preconciliari e postconciliari. Poiché purtroppo in tutti gli atti del processo oramai esiste che l'Autorità giudiziaria, Pubblico Ministero, il Giudice Istruttore si sia preoccupata di prendere in considerazione questo elemento, cioè ha accettato per buona quella che era la versione di monsignor Alba, ha preso per buono cioè perché un monsignore si presentava nella chiesa a celebrare a dire la messa, c'era in atto una funzione religiosa, dimenticandosi di valutare viceversa se proprio nel quadro della normativa conciliare non fosse viceversa la funzione religiosa l'assemblea di preghiera che stavano svolgendo i fedeli dell'Isolotto, poiché, ripeto, non se ne sono occupati, io chiedo scusa se dovrò dilungarmi su questo aspetto. Noi abbiamo due punti di riferimento delle decisioni conciliari: sono la costituzione Sacrosanctum Concilium che la Costituzione della Sacra Liturgia la quale vuole espressamente che i fedeli vi prendano parte coscientemente, attivamente e fruttuosamente. Dice il testo latino: "scienter, actuose et fructuose". Se non c'è questa partecipazione cosciente, se non c'è l'intervento dei fedeli compiuto "scienter, actuose et fructuose" non sussiste, non c'è la messa, non c'è nessun atto di liturgia. E ancora dice sempre la Costituzione sulla Sacra Liturgia: "perciò i pastori d'anime devono vigilare attentamente a che i fedeli.." Ma questo l'abbiamo già citato, scusate! Ecco: "Per assicurare maggiormente al popolo cristiano l'abbondante tesoro di grazie che la sacra liturgia racchiude, la santa madre Chiesa desidera fare una accurata riforma generale della Liturgia. Questa infatti consta di una parte immutabile, perché di instaurazione divina, e di parti suscettibili di cambiamento che nel corso dei tempi possono o anche debbono variare qualora in esse si fossero insinuati elementi non rispondenti all'intima natura della stessa Liturgia. In tale riforma l'ordinamento dei testi e dei riti deve essere condotto in modo tale che le sante realtà in essi significate siano espresse più chiaramente, in modo che il popolo cristiano possa capirne più facilmente il senso e possa parteciparvi con una celebrazione piena, attiva e comunitaria". Anche qui, se non abbiamo la partecipazione piena, attiva e comunitaria dei fedeli, è il monsignore che non rispetta i doveri della sacra Liturgia quando non consente questa partecipazione comunitaria. Questa Costituzione della sacra Liturgia fu una delle prime emanate dal Concilio Vaticano Secondo, prima che fosse emanata la Costituzione più importante "Lumen Gentium" che fu presentata alla prima sessione del Concilio in una stesura preparata dalla Curia romana e fu respinta quasi unanimemente dai padri conciliari e fu completamente rifatta in una seconda stesura di cui tutti i commentatori, tutti gli interpreti hanno messo in rilievo un aspetto apparentemente esterno ma che viceversa va al fondo delle cose. La Costituzione "Lumen Gentium" della Chiesa, dopo un primo capitolo generale, ha un secondo capitolo che è fondamentale per ciò che ci riguarda, è il secondo capitolo che si intitola "Il Popolo di Dio"; soltanto il terzo capitolo, in subordine, si intitola "La Gerarchia". Abbiamo cioè già nella stessa disposizione della Costituzione "Lumen Gentium" la preminenza del Popolo di Dio sulla gerarchia la quale, dalla Costituzione stessa, è definita come servitrice del Popolo di Dio. Quindi abbiamo qui un rovesciamento totale, come i commentatori hanno tutti osservato, di quella che era la Liturgia precedente. E non possiamo più oggi pensare alla messa come quella che io ascoltavo bambino e come quella che si ascoltava fino a pochi anni fa. La messa ha cambiato completamente natura perché la Liturgia ha cambiato natura perché la Chiesa ha cambiato natura attraverso le decisioni conciliari. Certo non è facile cambiar natura e siamo tuttora in corso di un travaglio immenso di cui l'episodio dell'Isolotto è una delle tante testimonianze, un travaglio immenso perché tutte queste conquiste del Concilio siano poi recepite nella prassi della Chiesa. Certo però non possiamo dire che coloro che le hanno recepite prima ma che hanno recepito gli insegnamenti della Chiesa, gli insegnamenti della suprema autorità della Chiesa che è il Concilio siano messi in colpa perché si trova a Firenze un Vescovo, mi dicono, chiuso nella sua solitudine e un monsignore Alba che, ignorando quel che il Concilio ha insegnato, ignorando le sacre Costituzioni, che ignorando le disposizioni della Chiesa, pretende di interrompere una funzione religiosa, una assemblea di preghiera dei fedeli per recitare da solo, davanti ad un altare muto, il suo soliloquio. Leggiamo in particolare alcuni brani di questa Costituzione "Lumen Gentium", perché è qui che

viene.. è sulla base che questa Costituzione dice che noi possiamo poi valutare il significato dei mutamenti della Liturgia, quando noi vediamo appunto che con la Costituzione “Lemen Gentium” acquista preminenza il Popolo di Dio e ci rendiamo conto qual’era anche il significato della Liturgia quando diceva, a che la Liturgia trovi la sua piena esplicazione, il popolo deve partecipare “scienter, actuose et fructuose”. Difatti dice in questo secondo capitolo la “Lemen Gentium, dedicato al Popolo di Dio : “Infatti i credenti in Cristo, tutti i credenti in Cristo, non i sacerdoti, essendo stati rigenerati da un disegno non corruttibile ma da uno incorruttibile, per la parola di Dio vivo, non dalla carne ma dall’acqua dello Spirito Santo, costituiscono una stirpe eletta - sono parole di Pietro che vengono riprese – un sacerdozio regale, una gente santa”, cioè un fedele è sacerdote secondo l’indicazione della “Lumen Gentium, il fedele è celebrante, il fedele è un soggetto attivo del culto e non è soltanto più un soggetto passivo: un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo tratto in salvo, quello che un tempo non era neppure popolo ora invece è Popolo di Dio. E questo popolo – dice, continua la Costituzione – “di questo popolo Cristo ne ha fatto un regno di sacerdoti per il Dio e Padre suo”. E aggiunge: “Il sacerdozio comune dei fedeli ed il sacerdozio ministeriale, quantunque differiscano essenzialmente, sono tuttavia ordinati l’uno all’altro, perché l’uno e l’altro, ognuno a suo modo, partecipano all’unico sacerdozio di Cristo”. Quindi abbiamo un popolo di fedeli che è un popolo di sacerdoti. “E il popolo santo d’Iddio – continua la Costituzione – partecipa pure dell’ufficio profetico di Cristo col diffondere dovunque la viva testimonianza di lui soprattutto per mezzo di una vita di fede e di carità e con l’offrire a Dio un sacrificio di lode, cioè frutto di labbra acclamanti al nome di lui. L’universalità dei fedeli, che tengono l’unzione dallo Spirito Santo, non può sbagliarsi nel credere”. Sono affermazioni di una estrema importanza probabilmente sfuggite a chi non se ne è occupato in modo particolare, ma qui si afferma l’infallibilità del Popolo di Dio. Mentre il Concilio Vaticano Primo che aveva affermato soltanto l’infalibilità del papa, il Vaticano Secondo ha affermato l’infalibilità “in credendo”, l’infalibilità dei credenti. Non “in docendo” ma “in credendo” il Popolo di Dio è infallibile perché ne possa pensare monsignor Alba e il cardinale Florit. Ed il Vescovo viceversa, al capitolo terzo, quello sulla gerarchia, dice: “I Vescovi dunque assunsero il servizio...”

Presidente: Nelle aule di giustizia si deve saper parlare ma si deve anche saper ascoltare.

Avv. On. L. Basso: Il capitolo terzo quello consacrato alla gerarchia che parla dei Vescovi dice: “I vescovi dunque assunsero il servizio della Comunità, con i loro collaboratori, sacerdoti e diaconi”. Abbiamo qui un quadro, secondo me, che deve essere tenuto presente per valutare quello che è successo all’Isolotto in quei giorni. C’è una Costituzione “Lumen Gentium” che ha definito la Chiesa come Popolo di Dio, ha dato la preminenza al Popolo di Dio infallibile e ha dichiarato che i Vescovi, i sacerdoti sono al servizio del Popolo di Dio. Io devo chiedere scusa, ma desidero leggere alcuni passi di teologi, sono tutti libri stampati con l’imprimatur della Chiesa. Ho fatto ricorso solo a testi di illustri teologi o professori universitari cattolici, perché vorrei che fosse molto chiaro che le cose che dico io non sono una interpretazione arbitraria, ma sono interpretazione comune, ricevuta, dalla dottrina cattolica in questo momento. Il mutamento che si è verificato è stato così profondo che il Concilio è andato a rivedere perfino i testi antichi e per fare questa Costituzione “Lumen Gentium” in cui è affermato quello che io ho letto, si sono andati a rivedere quella che era l’edizione corrente: la Vulgata, il Vangelo, per scoprire che la traduzione latina, la Vulgata, nelle epistole di Giovanni, conteneva degli errori. La prima epistola di Giovanni dava nel testo latino una traduzione scorretta, io non so se la traduzione scorretta fosse stata volontaria o involontaria, comunque il Concilio l’ha corretta, perché nella Vulgata si dice, nell’epistola di Giovanni, si dice al popolo: “Voi conoscete tutto”. E l’interpretazione era “voi conoscete tutto perché ve lo abbiamo insegnato”, ma quando si è andati a vedere il testo originale si è visto che dice: “Voi conoscete tutti”, cioè tutti voi, Popolo, popolo di Dio conoscete, conoscete come noi; non abbiamo niente da insegnarvi perché lo conoscete già. Ci sono state, ripeto, si son dovute anche di queste ricerche per capire come mai la Chiesa aveva preso un indirizzo così profondamente sbagliato nel corso dei

secoli. Ecco, voglio leggere poche righe di questo volume. Si tratta proprio di “gerarchia e popolo di Dio” commento alla “Lumen Gentium, l’autore è un padre gesuita ... (il nome è indecifrabile)... e il libro porta non uno, ma due imprimatur: quello del Vescovo e quello del Padre Provinciale dei gesuiti, quindi siamo al coperto da qualunque rischio di eresia. Ecco ... (frase non comprensibile)... questa riflessione trova una applicazione notevole quando parla dell’ecclesiologia secondo il Vaticano Secondo, per due ragioni principali: il Vaticano Secondo segna una svolta profonda nell’ecclesiologia; in primo luogo perché ne ha profondamente, come ognuno sa e come si ripete a sazietà, verificate le prospettive; all’ecclesiologia gerarchica che dal Concilio di Trento e dalla Controriforma si era imposto a tal punto, che la definizione di Bellarmino era fino a data recente era insegnata nei catechismi e cioè “la Chiesa è la società dei fedeli che credono in Gesù Cristo sotto la condotta del papa e dei Vescovi legittimi”, il Vaticano Secondo ha sostituito a questa ecclesiologia una ecclesiologia del Popolo di Dio. In seguito perché l’ecclesiologia del Vaticano Secondo ha subito fortemente l’influenza della crisi del mondo in cui vive e testimonia la Chiesa. E più oltre ripete commentando il passo che adesso si è già letto, che il Popolo di Dio... cioè dice: “d’altra parte emerge dal piano stesso della “Lumen Gentium” che la struttura gerarchica non è più la prima nella teologia della Chiesa, ma che essa è al servizio del disegno di Dio di riunire nel suo Figlio unico tutti gli uomini dispersi. La missione della Autorità non è più quella di governare, ma di annunciare l’evangelo a tutte le nazioni. E’ innanzitutto come Popolo di Dio che sarà presentata la Chiesa e non come società gerarchica”. E ancora, eccoci un altro passo sull’infalibilità del popolo di cui ho già parlato. Questo è il libro di un padre gesuita che scrive con l’imprimatur del Vescovo e del Provinciale. Qui c’è un libro in cui sono raccolti scritti di teologi fra i più autorevoli del mondo, in primo luogo padre Congar, che è professore di teologia fondamentale e di ecclesiologia all’Università di Strasburgo, il quale dice le stesse cose. Dopo aver detto che l’ecclesiologia attuale si era sviluppata nei secoli quarto e quinto ed era stata poi consolidata nel Medio Evo, dice che appunto oggi si è cambiata radicalmente, si è cercato di cambiarla radicalmente per un aggiornamento liturgico. Voi sapete, dice, che il Vaticano Secondo, ha privilegiato per parlare della Chiesa, la nozione di Popolo di Dio. Si manifesta sin d’ora che il capitolo secondo della “Lumen Gentium” porta le più grandi speranze d’avvenire dell’ecclesiologia. Vi sono anche degli inizi promettenti di una vera realizzazione di questa idea del Popolo di Dio: l’apostolato dei laici, la più grande partecipazione liturgica, l’istituzione di un consiglio parrocchiale, eccetera, eccetera. Vi è ancora però moltissimo da fare”. Per parte mia lì si è ben vista l’importanza enorme a questi primi segni e alla realtà che è in cammino. C’è il cardinale Danieleu, il quale per altro non appartiene certo a una corrente progressista della Chiesa, appartiene ad una delle correnti più retrograde e tuttavia dice, parlando delle difficoltà della Chiesa, di quale ordine sono queste difficoltà. Innanzi tutto è evidente che vi è oggi nella Chiesa un problema dell’autorità e dell’obbedienza: vi è la ricerca di una nuova concezione dell’ubbidienza nel suo rapporto con l’Autorità. Troppo spesso nel passato il laicato cristiano ha avuto un ruolo soltanto passivo, lasciando praticamente alla gerarchia la quasi totale responsabilità della vita della Chiesa. L’appello rivolto all’insieme del popolo cristiano a partecipare a tutti i gradi in modo attivo alla vita della Chiesa, appare come uno dei grandi aspetti del Concilio. La Costituzione sulla Chiesa ricorda, a proposito del laicato, che esso partecipa alle tre grandi dimensioni del sacerdozio di Cristo, al suo ministero profetico, ciò che implica una partecipazione all’insegnamento della Chiesa, al suo ministero sacerdotale, ciò che importa una partecipazione attiva al culto e al suo ministero reale in modo che il laicato è associato al governo della Chiesa. Cioè abbiamo questa visione nuova che il laicato non è semplicemente il gregge che ubbidisce, come si diceva una volta, ma è la parte più viva e attiva della vita della Chiesa. E poi ricollega questo fenomeno della Chiesa a quello che si verifica in tutto il mondo dove oramai il tipo dell’autorità come tale, dell’autorità che si impone, semplicemente perché riveste una certa divisa, un certo titolo, è rifiutata da tutti. Il professor Metz, che è professore anche lui di teologia fondamentale alla Università di Munster, dice appunto che questa partecipazione del laicato significa oggi una pubblicità critica interna alla Chiesa, una funzione di critica sociale, non si tratta, dice, per la Chiesa di far parte della struttura della società ma di entrare con essa in un

rapporto fecondo, eccetera, eccetera. Poi aggiunge, vediamo un po', ancora il professor Metz, ecco adesso, ecco c'è qui un brano di Matteo che fu ricordato anche dagli imputati, quello dove dice: "Quando tu apporti la tua offerta all'altare se tu ti sovviene che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia la tua offerta davanti all'altare e vai dapprima a riconciliarti con tuo fratello, poi ritornerai a presentare la tua offerta". Monsignor Alba non si è ricordato di questo quel giorno che avvisò la polizia invece di andare a riconciliarsi con il fratello. Non vorrei insistere troppo, ma vorrei ricordare solo questo, questo libro è fatto da François Hutart, professore dell'Università cattolica di Bruxelles, questo sempre con l'imprimatur del Vescovo, ci sono delle pagine molto importanti circa questa trasformazione della Chiesa. "Noi avevamo in passato una concezione molto giuridica e monarchica della Chiesa espressa in una immagine piramidale, il papa al vertice, i Vescovi al di sotto, i preti più sotto ancora e il laicato in fondo. La Costituzione sulla Chiesa rovescia la piramide; mette la base al vertice mettendo il fatto che Dio chiama tutti gli uomini, che credono in Gesù Cristo a riunirsi in un solo popolo. Tale è la realtà centrale, tale è la Chiesa: il Popolo di Dio". Tutto il resto, tutto il resto, anche il cardinale Florit, in un certo senso è accidentale. Non che il Cristo non abbia stabilito una Chiesa gerarchica, ma quello che la Costituzione mette in chiara luce è che la gerarchia non è che un servizio, un ministero. La gerarchia è per il popolo ed in questo senso non vi è "superiore". Ogni istituzione ha bisogno di un autorità, ma il modo in cui questa si esercita dipende dal tipo di valori che il gruppo esprime. Il ruolo dell'autorità è di preservare la coesione del gruppo, non di cercare a disperderlo, a frantumarlo. E prima del Concilio, per motivi storici, l'autorità aveva preso nella Chiesa il posto centrale. Nella Costituzione "Lumen Gentium" essa è chiaramente subordinata al gruppo. Oggi, in una società moderna, in cui le funzioni sono giudicate secondo le loro capacità di raggiungere i loro scopi, il carattere sacro dell'autorità scompare e la funzione sarà stimata secondo un criterio di razionalità strumentale, cioè secondo la loro efficacia al servizio del gruppo. Quindi un Vescovo, un cardinale che pretende di adoperare la sua autorità per frantumare, per piegare, per disperdere un gruppo, perde anche la sua autorità, perché viene meno all'obbligo di servizio di funzionalità ai fini del gruppo che la Costituzione del Concilio gli ha imposto. La Chiesa non sfugge a una tale concezione e in fatto questo si ricollega al punto di vista della "Lumen Gentium". Se l'accento è stato messo sulla partecipazione di tutti i membri del popolo di Dio alla vita delle istituzioni, e se la gerarchia è la servitrice del Popolo di Dio, non si può più oltre concepire che questo popolo non abbia nulla da dire nell'organizzazione e nella azione concreta della Chiesa. L'insistenza – è sempre Hutart che parla – l'insistenza sulla partecipazione è della più grande importanza e ha influenzato ed orientato molte decisioni del Concilio. In verità forse non tutti i Vescovi che votarono la Costituzione sulla Chiesa compresero interamente quale materia esplosiva vi si trovava dentro. Quelli che l'hanno votata non l'hanno realizzata, ma poi non so se il cardinal Florit avesse votato o no. Ma lo Spirito era sicuramente, lo Spirito Santo era sicuramente presente al Concilio e quindi anche se i Vescovi non hanno capito, la verità trovava la sua forza ben al di sopra di loro. Così è nella messa il valore della partecipazione che noi possiamo interpretare in pienezza, tutti i documenti del Concilio le loro implicazioni per la Chiesa, anche quelli che furono votati prima della Costituzione sulla Chiesa. La Costituzione sulla Liturgia, quella a cui mi riferivo in principio, per esempio, prepara realmente la via alla "Lumen Gentium" restaurando il ruolo attivo di tutto il Popolo di Dio nel culto e apre la via a una comprensione più profonda degli scopi esterni ed interni della Chiesa. In altri termini, che la chiesa sia definita nel secondo capitolo della "Lumen Gentium" come Popolo di Dio, ecco l'importanza capitale per tutta l'istituzione ecclesiastica. Un valore importante dicevo, un posto privilegiato: i membri della Chiesa costituiscono la realtà ecclesiale e non sono più sudditi dell'organizzazione ecclesiastica. Definire la Chiesa in funzione di popolo piuttosto che in termini di organizzazione non significa solo una trasformazione nella rapporto laicato gerarchia all'interno della Chiesa ma anche la trasformazione dei rapporti con le altre Chiese che adesso non ci interessano. Fra le aperture realizzate dal Concilio si nota una tendenza ad affidare sempre maggiore responsabilità alle persone stesse: l'accento è posto sulla responsabilità del comportamento e si riconosce che non è più funzione della Chiesa di fare un catalogo delle condotte per tutte le circostanze della vita personale e collettiva. Questa

tendenza è particolarmente evidente in “Gaudium et Spes”, nel decreto sulla libertà religiosa, sull’apostolato dei laici ma implicita in altri documenti. Il riconoscimento che l’apostolato dei laici riposa sul battesimo e non su un mandato dato dal Vescovo è un’altra indicazione della tendenza di cui parliamo. Una volta si faceva dell’apostolato dei laici un prolungamento dell’apostolato della gerarchia. La definizione della Chiesa come Popolo di Dio significa che la missione si estende a ciascun membro e che la partecipazione alla vita e all’azione della Chiesa non è un privilegio ma un diritto e un dovere di ciascun fedele. In una società urbanizzata la Liturgia riveste sempre una maggiore importanza per svegliare la coscienza della Comunità cristiana. Infatti in città e in un mondo mobile il supporto sociologico di una Comunità naturale è quasi insistente. E’ attraverso la Liturgia che il Regno di Dio è già presente e che tutte le persone nella celebrazione possono formare coscientemente una Comunità, in modo che chiunque venga si senta partecipe di questa Comunità. L’attualizzazione della Comunità eucaristica non ha tuttavia per scopo di dare l’occasione di ritirarsi dal mondo per passare un’ora assieme. Essa deve essere riferita alla vita concreta, alla vita di ogni giorno. E’ quello appunto che faceva la Comunità dell’Isolotto. Questo riferimento alla vita è reso cosciente all’assemblea. La celebrazione della messa non è una parentesi della nostra vita dove noi veniamo per dimenticare. Noi veniamo, al contrario, quali noi siamo. Noi offriamo la nostra vita quale essa è e noi dobbiamo esprimere questo in modo che la celebrazione si prosegua nella nostra vita per aiutarci a diventare quello che siamo chiamati ad essere: dei testimoni del Cristo nel mondo. Che cosa volete che risponda a questa concezione della celebrazione della messa monsignor Alba che pretende di celebrare, di pronunciare delle formule rituali di fronte ad un popolo che non ne vuol sapere? Che non ha nessun contatto con lui, nessuna comunicazione? Quella non è una messa. Un aggregato - dice ancora Hutart - è una riunione di persone. Si potrà distinguere più specie di aggregati. Si produce un incidente: immediatamente si raccoglie un aggregato di persone. Delle conferenze, dei comizi, delle sedute di cinema riuniscono altre specie di aggregati per mettere in opera più relazioni sociali. Vi è stata una specie di partecipazione comune, molto passiva forse, ma un tipo di comportamento collettivo. La liturgia forma un tipo speciale di aggregato che richiede più che una partecipazione passiva o reattiva come quella del cinematografo. Richiede, essa suppone una riunione per partecipare insieme ad un atto comune. Cioè senza la partecipazione dei fedeli non c’è messa. La forma sociale della comunità eucaristica è un aggregato che reclama la partecipazione delle persone riunite per un oggetto specifico. A causa della ripetizione ebdomadaria della celebrazione sarà abitualmente necessario disporre di una sorta di istituzione stabilita in permanenza e provveduta di un responsabile. Il Concilio non ha trattato della parrocchia che molto da lontano. Esso consiglia tuttavia di stabilire un consiglio parrocchiale che corrisponda alla linea generale indicata dalle strutture della Chiesa: partecipazione della base. Ma una tale indicazione basta a trasformare da cima a fondo l’istituzione stessa. Ieri abbiamo fatto allusione parlando del ruolo del prete e vi ritorneremo a proposito dell’autorità e della comunicazione. Introducendo questo valore nella Chiesa a tutti i livelli il Concilio poneva una bomba a ritardamento. Forse i Vescovi non se ne sono accorti ma lo Spirito Santo li aveva illuminati. Questa bomba è stata posta. La Costituzione “Lumen Gentium” è stata emanata, è diventata un atto fondamentale della vita della Chiesa. I fedeli hanno diritto di richiamarsi a questa Costituzione anche se il monsignore non la conosce o pretende di non conoscerla e non applicarla. L’organizzazione, l’organizzazione ecclesiastica è sempre secondaria e relativa alla esistenza della Chiesa come Popolo di Dio. Gli scopi della Chiesa sono essenzialmente dinamici perché è una missione sempre nuova. E’ una sfida sempre nuova perché noi viviamo in un mondo in rapido mutamento. Ma noi lo sappiamo: l’istituzione ha tendenza ad essere statica, stabile, conservatrice. Così vi saranno sempre delle tensioni in una Chiesa che è istituzione ma i cui scopi sono dinamici. Talvolta le tensioni diventano così grandi che vi è conflitto aperto fra gli scopi della Chiesa e l’istituzione che deve cambiare affinché gli obiettivi possano essere raggiunti. Noi dobbiamo restare sempre coscienti che lo scopo non è di costruire o di mantenere una forma particolare di istituzione, ma di mettere un popolo in relazione con Dio attraverso la mediazione concreta della Chiesa, questa mediazione dovendo trasformarsi e adattarsi alle differenti esigenze. Un ultimo

brano che voglio citare è questo: “Esistono diversi tipi di comunicazione interna. Il primo e il solo che noi abbiamo conosciuto nella Chiesa: è la comunicazione unilaterale dal vertice alla base: encicliche, decreti, direttive, lettere pastorali, sermoni, eccetera. Il solo che si conosceva in passato ed è questo il solo che molti Vescovi continuano a conoscere ancora adesso. Ma non è più oggi né il solo ed il più importante per la Chiesa: questo tipo era l’espressione di una concezione dell’autorità caratterizzata, fra l’altro, dalla sua mancanza di preoccupazione per il dialogo. Così come ha funzionato questo tipo di comunicazione, presenta ora insuperabili difficoltà ed è difficilmente accettabile per l’uomo moderno che vuole impegnare un dialogo. Dopo il Concilio, allo scopo di attualizzare la definizione della Chiesa come Popolo di Dio, il bisogno di un tipo nuovo di comunicazione a doppio binario, cioè dall’alto in basso e dal basso in alto, è ormai riconosciuto. Occorrono canali di comunicazione anche dalla periferia verso il centro, come consigli presbiterali, consigli parrocchiali, consigli pastorali, conferenze episcopali, assemblee dei fedeli, eccetera, eccetera”. Io mi scuso di queste ampie citazioni, ma mi sembrano proprio necessarie, perché ho veramente l’impressione che, quando parliamo di queste cose, la grande maggioranza delle persone, anche propriamente dei fedeli, forse anche appunto dei Vescovi, dei sacerdoti, ignorino che c’è stato nella Chiesa, attraverso il Concilio, attraverso queste decisioni, questo profondo rivolgimento e non si può più oggi concepire la Liturgia, concepire la massa come si concepiva una volta. Ecco, brevi parole del cardinale Iman: “nella migliore formazione è cambiata l’attitudine del clero e dei laici; essi vogliono certo ancora appartenere a un solo gregge, sotto la condotta di un solo pastore, ma non vogliono più essere trattati come delle pecore. Non vi sono stati mai tanti cristiani come oggi che si interessano alla teologia. Questo fa parte dello spirito di rinnovamento che traspare sotto la parola di collegialità che non significa che le sedi dell’autorità siano in via di sparizione. Ciò significa piuttosto che il contenuto della fede e l’esercizio dell’autorità devono essere considerate in un modo nuovo”. E devo dire che, dopo anche queste Costituzioni, c’è tutta una serie di provvedimenti della Chiesa, che vanno in questa direzione: sono qui, per esempio, le decisioni della Conferenza Episcopale dei Vescovi dell’America latina, tenuta con la presenza del papa Paolo VI, in cui appunto si dice che si devono incoraggiare le celebrazioni della parola.. ecco, c’è la distinzione che farei, importante per noi, della liturgia della parola e della liturgia dell’eucaristia. La liturgia della parola la può celebrare, si può celebrare anche senza la presenza del sacerdote. L’assemblea dell’Isolotto, riunita come assemblea di preghiera, celebra la Liturgia: la liturgia della parola. E le decisioni prese alla Conferenza dei presuli latino americani incita appunto ad incrementare soprattutto queste forme di liturgia che danno il massimo di partecipazione ai fedeli. Ecco.. e allora in questo quadro, nel quadro di questo rivolgimento dobbiamo domandarci veramente che cos’è oggi una messa. Io ho qui qualche ritaglio del “Corriere della Sera” del 18.11.1969. Eravamo alla vigilia dell’entrata in vigore delle nuove norme del “Novus ordo missae” – le nuove norme della messa -. E il “Corriere della Sera” annotava.. diceva: “Certo, se per molti cattolici fu uno choc, la sostituzione del latino con le lingue vive della celebrazione, se molti fedeli rispondono ancora all’invocazione del sacerdote con il silenzio, le novità di domenica prossima non potranno non produrre un turbamento ancora maggiore”. Cioè interveniva la nuova forma di messa, si richiedeva la partecipazione attiva dei fedeli, e si osservava da parte del redattore ecclesiologico vaticanista del “Corriere della Sera” che i fedeli sarebbero stati profondamente scossi, appunto, perché di carattere profondamente innovativo. Diceva appunto, citava fra le innovazioni: “i fedeli avranno già compreso fin dai riti di ingresso che la partecipazione di tutta l’assemblea ha un valore essenziale. Il concetto cui si collega la riforma liturgica, voluta dal Concilio Vaticano Secondo, è che la liturgia non viene imposta dall’esterno”, non viene imposta dall’esterno neanche da un cardinale, “ma nasce dalla stessa Comunità ecclesiale”. “Per la prima volta – scriveva Civiltà Cattolica – si riconosce al popolo una funzionalità di rilievo” e questo concetto sarà tradotto a poco a poco nella illuminazione... *(alcune parole incomprensibili, troppo veloci e confuse)*... abbiamo veramente già alcuni segni ovunque di questi nuovi tipi di messa: la lingua appunto cambiata, la lingua comprensibile, non è più un sacerdote che va all’altare e parla una lingua incomprensibile ai fedeli, parla nella lingua del paese; la lettura del Vangelo può essere fatta

dai laici, perfino autorizzata la lettura fatta dalle donne. Una volta succedeva che le donne non potevano aprir bocca in chiesa. Il sacerdote è volto verso il Popolo di Dio, non volge più le spalle al Popolo di Dio, il dialogo dei "divinis" si può svolgere e si svolge in tempo a numerose chiese anche sui fatti concreti del giorno. Possono essere autorizzate anche molte deviazioni a quella che è l'analisi, non esiste, direi che esiste vastissima libertà a proposito di disposizioni varie sul modo di organizzare la messa. Il padre gesuita che ho citato scrive appunto: "La messa è prima di tutto la riunione del popolo". Questo è veramente importante, oggi, nella messa: la riunione del popolo. Dice: "E' il gesto sacro in cui il Popolo di Dio si riconosce e si ritrova". Ecco.. l'ho detto prima: non era facile fare accettare queste cose a vecchi Vescovi, a vecchi sacerdoti. C'è dappertutto una resistenza ad accettare questi principi, ma questo non vuol dire che il giudice, che il Tribunale, il Tribunale italiano debba dire che era una messa perché ci sono dei Vescovi e dei monsignori che non sanno più che cosa sia una messa. Tanto che dice in un pezzo sulla Chiesa Roberto Ruiz, un altro cattolico, il quale scrive: "Le chiese si vuotano. Noi conosciamo numerosi militanti cristiani, impegnati con tutta la loro fede, che sfuggono le noiose messe parrocchiali e preferiscono le agapi eucaristiche attorno a tavole familiari, non per gusto dell'insolito, non per romanticismo, ma perché queste messe domestiche hanno per essi un senso e la preghiera vi è veramente possibile. Queste messe si moltiplicano. I preti che le praticano non pensano più a farne mistero. Bisogna che la parrocchia cambi o non vi sarà, presto, più nessuna parrocchia". Quindi, se noi abbiamo presente questo, come possiamo pensare che in quel dibattito che si è svolto all'Isolotto, l'atteggiamento che dei fedeli dovevano assumere di fronte a un sacerdote estraneo, non partecipe del gruppo, non partecipe della vita comunitaria, che in virtù, pare, di un ordine, che però non si sa chi l'avesse dato, pretendeva di venirsi a presentare e a disturbare l'assemblea di preghiera che i fedeli dell'Isolotto erano abituati a tenere ogni domenica a quella determinata ora, per anni avevano sempre tenuto l'assemblea di preghiera, che ripeto fa parte della Liturgia, liturgia della parola, che lo stesso monsignor Panerai non aveva disturbato. Non era andato monsignor Panerai, incaricato di sostituire don Mazzi, non era andato a disturbare quella liturgia, l'aveva rispettata. E' qui il problema che si poneva. Io vorrei chiedere alla presenza del Pubblico Ministero, ma credo veramente che noi impostiamo un problema di questa importanza, di questa importanza soprattutto per la coscienza dei fedeli, possiamo veramente circoscriverlo nell'ambito di una operazione poliziesca, istigazione a delinquere? Ma si discuteva che si trattava di una messa, non del Vescovo, si discuteva su quale era il significato di questo intervento esterno, che cosa significava una comunità di fedeli che aveva partecipato fino allora in piena comunione alla vita della Chiesa e che improvvisamente veniva, da un intervento esterno, disturbata e cacciata via dalla sua chiesa, impedita di celebrare la sua liturgia. Si discuteva di queste cose altissime, per un credente le più importanti, che impegnano la coscienza individuale e voi ci venite a dire che questo è un problema di polizia che viene punito con l'articolo 405, 414, che istigavano a delinquere. "I fedeli siano preoccupati di avere sempre, attraverso la loro partecipazione, un contatto diretto con Dio, avere nella loro preghiera veramente l'espressione dell'anima loro". Non era, non era, non era preghiera come la si intende oggi, la recitazione di formule rituali, di un credo imparato a memoria perché, secoli fa, l'aveva annunciato il Concilio di Nicea, perché qualche anno fa lo aveva rinnovato papa Paolo Sesto. Era l'espressione del loro animo, una preghiera che sale dal profondo del cuore, è la ricerca di un salmo, la ricerca di un passo del Vangelo che risponde in quel momento al bisogno del loro animo, che esprime la loro tensione religiosa. Questa è l'assemblea di preghiera, questo è il loro modo di esprimere la loro fede, di viverla giornalmente, quotidianamente, senza bisogno che venga da Firenze, mandato dall'episcopato, mandato dal Vescovo un celebrante a dire che è lui che andrà a insegnare, dimenticando che l'autorità oramai è al servizio della Comunità dei fedeli e non esiste più questa autorità docente che può imporre il suo modo di vedere, non esistono più queste formule rituali, questa liturgia tutelata, perché oggi questa liturgia è stata rovesciata, che al primo posto c'è il popolo, la gerarchia è al suo servizio e basta. Discutiamo di questo, signori del Tribunale. E le parole del mio difeso, Daniele Protti, come è possibile interpretarle in chiave di istigazione a delinquere? Egli si occupa di evitare un sacrilegio, egli difende la fede. Quel comunicato che la

Comunità aveva emanato l'11 dicembre, cioè parecchio tempo prima, dice: "Viene deciso di esprimere con chiarezza che noi soffriamo per la mancanza della messa perché abbiamo fede ma non vogliamo che la messa consacri la divisione fra il Vescovo ed il popolo", perché se c'è divisione non c'è più messa! Quando un Vescovo non comunica col suo popolo e non realizza la comunione dei fedeli, non c'è più messa. "La messa - continua questo comunicato - non sarebbe infatti un segno di unione, ma di divisione, quasi un sacrilegio". Queste parole sono scritte nel comunicato dell'11 giugno. */l'avvocato sbaglia data: come sopra si tratta dell'11 dicembre*). Sono queste le parole che Protti riprende quando dice, secondo quella trascrizione, che io ho nei verbali ed è proprio esatta perché fra l'altro, proprio nel quadro di quella mentalità poliziesca, coloro che traducevano i nastri hanno interpretato a modo loro le parole, hanno interpretato "corriamo il rischio" in "aboliamo la legge" e altre cose di questo genere, se quindi quella del Protti è esatta - e non ho avuto tempo di chiedere - ma qui si dice: questa messa adesso è un sacrilegio", cioè riprende le parole del comunicato: "questa messa è un sacrilegio e come tale io non mi sento affatto neanche di lasciare che questa messa di domani venga detta". Come Protti vuole, resiste con animo suo, il Protti credente, il Protti che partecipa a questa Comunità è che non si consumi il sacrilegio. Perché la messa celebrata, imposta in quelle condizioni, anche senza parlare della presenza dei fascisti e dei poliziotti chiamati a sostegno di monsignor Alba, anche senza parlare di questo è più che mai sacrilegio, è un sacrilegio! Per il solo fatto che un sacerdote - e dovrebbe conoscere i doveri del suo ministero - si presenta viceversa a interrompere, pretende di interrompere una assemblea di preghiera che sempre han celebrato, pretendendo di celebrare un rito che non è più un rito riconosciuto, perché, ripeto, il rito riconosciuto oggi dalla Chiesa come messa è un rito in cui c'è la comunione, in cui c'è la partecipazione. Quando noi sappiamo - come ci ha detto lo stesso monsignor Alba nella testimonianza resa davanti al Pubblico Ministero in istruttoria - o l'avesse chiesto lui o l'avesse chiesto un altro, nessuno alzò la mano per dire che voleva la messa; quando abbiamo l'unanimità del popolo presente in chiesa che non vuole la messa di questo monsignore, quella messa è un sacrilegio, non è una funzione religiosa. Se quella domenica mattina qualcuno turbava la funzione religiosa, se quella mattina qualcuno commetteva il reato di cui all'articolo 405 era monsignor Alba che pretendeva di interrompere una vera funzione liturgica, quella che celebravano i fedeli dell'Isolotto: la loro assemblea di preghiera. Questo io spero che spiegherete nella vostra sentenza. Perché, badate, questa è oggi l'autentica realtà della Chiesa.. Io non voglio annoiarvi con le citazioni per citarvi questi trecento teologi, i teologi più accreditati, riuniti al congresso di teologia di Padova, 1970, l'anno scorso, che hanno dichiarato la superiorità della coscienza personale del credente perfino sul papa. E hanno scritto, hanno detto, l'assemblea dei teologi cattolici, l'assemblea di tutti i teologi del mondo riuniti a Padova, ha affermato che se il papa pretendesse di imporre la sua autorità alla coscienza dei fedeli egli si ingannerebbe, commetterebbe un errore. Ed ecco allora, io volgo al termine, voi potrete assolvere con formula piena, perché, ripeto, nessuno ha pensato, neanche lontanamente, di istigare a delinquere. Qui eravamo in presenza di un dibattito che è aperto in tutto il mondo, appunto perché c'è di fronte alle innovazioni del Concilio c'è una resistenza passiva di una larga parte della Chiesa come istituzione, delle vecchie strutture che non hanno capito, probabilmente con buona fede, non hanno assimilato quelli che sono gli insegnamenti oggi dati dal Concilio e si ostinano su posizioni arretrate contro cui la lotta ormai è aperta nel seno della Chiesa. Ed è una tensione salutare questa lotta aperta nel seno della Chiesa. Per cui pretendere veramente di ridurlo nell'ambito dell'articolo 405-414 è segno di una mentalità che non voglio classificare ancora una volta.

E come si può dire che offendevano... non dimentichiamo che l'articolo 405 è un reato contro il sentimento religioso. Ma voi potete pensare veramente che i fedeli dell'Isolotto, che hanno vissuto una delle esperienze più religiose più intense che sia vissuta in questo periodo, di cui tutto il mondo si è occupato, di cui voi avete avuto la testimonianza anche nell'atteggiamento che hanno tenuto di fronte a voi, voi potete veramente pensare che costoro si proponessero di offendere il sentimento religioso? O si proponevano di difendere il sentimento religioso? Badate, pochi mesi fa, a Roma, un gruppo di fascisti interruppe una funzione religiosa dell'Abate di San Paolo, accusato di essere

filocomunista. Lo aggredirono. Furono arrestati e processati. Si difesero dicendo che l'Abate di San Paolo era un prete che aveva delle idee innovatrici e che costoro, questi fascisti, erano viceversa dei tradizionalisti della Chiesa. E hanno trovato purtroppo un tribunale di Roma che li ha assolti e li ha assolti proprio dicendo: "... pertanto siffatta premessa non si può certo ritenere che un uomo - un uomo era un fascista imputato, erano due fascisti imputati - il quale abbia fatto della vita e della pratica religiosa la sua ragion d'essere, che sia legato al perenne e tradizionale insegnamento della Chiesa, che combatta contro la confusione delle idee, possa essere portato a vilipendere quella religione nella cui pratica ha trovato il suo modus vivendi ed il suo imprescindibile ideale". Il Tribunale di Roma ha assolto i fascisti che avevano aggredito la persona fisica dell'Abate di San Paolo, turbando la funzione religiosa e che ha detto, siccome sono dei credenti nella tradizione della vecchia Chiesa, non possono offendere il sentimento religioso. Io spero che in Italia non vi siano due giustizie: una per i fascisti e una per i democratici. Certo voi non potete pensare che, nell'animo di ciascuno di costoro, vi fosse l'idea di offendere il sentimento religioso e di istigare qualcuno ad offendere il sentimento religioso. Voi non potete isolare il loro atteggiamento da quello che è il significato profondo dell'esperienza dell'Isolotto, che fa parte a tutte le idee di ribellione, un gruppo di fanatici, ma che rientra nel quadro generale della tematica che oggi è il lievito di tutta la vita della Chiesa, di tutta la vita ecclesiale. Si tratta di sapere se la Chiesa si rinnova secondo il precetto del Concilio o se pure non si riesce a rinnovare, se non riesce a ritrovare questo respiro nuovo, più ampio, che papa Giovanni Ventitreesimo aveva auspicato e promosso. E' un dibattito aperto, in cui uno crede di condannare gli atteggiamenti degli altri, ma si deve proprio riconoscere che qui siamo in presenza non di una violazione di un articolo del Codice penale, ma siamo in presenza di due concezioni religiose che si affrontano. Dando notizia degli avvenimenti dell'Isolotto, in uno dei più autorevoli giornali del mondo, Le Monde di Parigi, diceva appunto: "due concezioni radicalmente opposte si affrontano: l'autorità che pretende di essere detentrica della verità e la ricerca dei poveri che vogliono vivere secondo il Vangelo". Questo diceva Le Monde, un giornale non sovversivo. E di questi episodi, diversi da quello dell'Isolotto, che è stato il più intenso, ma voi li avete ormai dappertutto. Avete Comunità che sorgono da ogni parte d'Italia, all'estero: a Granada, Barcellona, Rosario, Amsterdam, ovunque si verificano questi fenomeni. Sul serio noi pensiamo che possiamo regolare, disciplinare un fenomeno di questa natura, che, ripeto, è il lievito di tutta l'attività spirituale della Chiesa in questo momento? Ma possiamo veramente rinchiudere nell'ambito dell'articolo del Codice penale? Ma possiamo veramente pensare che questo dibattito che oppone oggi Vescovi a Vescovi - perché ci sono anche dei Vescovi che non sono dell'opinione del cardinal Florit - si oppongono cardinali al papa, perché c'è un dibattito aperto, pubblico fra una parte dei cardinali e il papa, questo dibattito che investe tutta la Chiesa, oggi è un dibattito che voi potete veramente pensare che si risolva facendo ricorso all'articolo 415, alla turbativa della funzione religiosa? Io credo che, di questo passo, il Pubblico Ministero, se avesse vissuto a quell'epoca, avrebbe incriminato Gesù Cristo, perché quando è entrato nel Tempio e ha cacciato i mercanti, che erano dei sacerdoti che in quel Tempio erano d'accordo coi mercanti e Gesù Cristo ha turbato quella funzione! Io non voglio dire che qui siano dei mercanti del Tempio, voglio dire che siamo di fronte a due concezioni che si affrontano; voglio dire, se volete essere larghi, che hanno il proprio diritto, se volete, di cittadinanza all'interno della Chiesa. Ma non potete ridurre questo dibattito fra due concezioni religiose, con due concezioni così profondamente vissute, testimoniata da giovani, vissuta profondamente dalla gente dell'Isolotto, non la potete ridurre a questo livello!

(Qualcuno interloquisce. Penso che sia il Pubblico Ministero che, dalla risposta di Lelio Basso, sembra che chiosi di "battuta" queste ultime parole dell'avvocato. Mi pare di capire: questa battuta se la poteva risparmiare).

Avv. Lelio Basso: No, non è una battuta, non è una battuta. Noi siamo qui in presenza anche oggi, in questo dibattito, voi potete pensare quel che volete, potete anche credere che il Concilio non abbia detto quelle cose che ha detto, potete pensare che io ho inventato questi teologi, potete pensare ma non potete negare che qui c'è una presenza religiosa, c'è una fede profondamente sentita, c'è la difesa dei valori religiosi nel loro atteggiamento, che il loro intervento in chiesa, che la loro

assemblea di preghiera era manifestazione di un sentimento profondamente sentito, di una volontà religiosa, che non turbano delle funzioni religiose perché, lo ripeto, non era una funzione religiosa, mentre era una funzione religiosa la loro. E al massimo, ecco, il Pubblico Ministero, io forse avrei ancora capito, se lei non voleva chiedere l'assoluzione con la formula più ampia, se lei avesse fatto ricorso all'articolo 47, perché sicuramente, sicuramente, anche se lei dicesse che quello che è stato detto non è vero, sicuramente questa è la loro convinzione e se erano convinti - non è un errore di diritto, sarebbe stato se mai un errore di fatto, cioè un errore sul fatto che la Chiesa è organizzata in un certo modo o in un altro modo, che la presenza di monsignor Alba rappresentava una messa o non la rappresentava, avreste dovuto ricorrere al comma 3 dell'articolo 59, perché su quel terreno la ragione ci insegna che non c'è differenza fra fatto e diritto. Almeno questo avreste potuto dire. Non potevate chiedere una assoluzione per insufficienza di prove sul dolo. Chi dice che ci fosse questa prova del dolo, poi qui sarebbe veramente un pretesto del reato di istigazione a delinquere. Qui noi abbiamo oggi, siamo qui oggi tutti testimoni in questo processo, testimoni non nel senso tecnico delle parole, di un avvenimento che credo abbia una importanza storica, nella storia non solo della Chiesa, del costume, della civiltà perché la Chiesa appartiene al costume, alla civiltà di tutta l'umanità. Ci è stato un Concilio, cui io ho assistito, credo unico degli uomini politici della sinistra italiana, alla prima seduta del Concilio Vaticano Secondo ed ho ascoltato a distanza di pochi metri, come ora sono alla distanza del signor presidente, la parola del papa Giovanni ventitreesimo, che inaugurava il Concilio, (e) proprio per questo (potete capire quanto sia) profondo (il mio) sentimento di comprensione dei valori religiosi ed ho avvertito subito, dal primo discorso, che si apriva un nuovo periodo nella storia della Chiesa. La Chiesa riprendeva un cammino che era stato interrotto dalla fissità, dal dogmatismo chiuso dei suoi predecessori. Mi torna la parola del Vescovo d'Ippona, Sant'Agostino: "Ecclesia peregrina", la Chiesa peregrinante, la Chiesa che riprende il suo cammino per andare verso la verità. verso la santità. Forse non ci arriverà mai, gli uomini non ci arriveranno mai, ma la Chiesa riprende questo cammino, questo cammino verso la verità, questo cammino verso la perfezione, questo cammino verso la santità. E' il tessuto di questo dibattito, il tessuto di queste tensioni interne che sono una necessità, che sono una esigenza per la vita stessa della Chiesa, qualunque cosa si possa poi pensare e concludere, non vi è dubbio che è un apporto positivo che la Comunità dell'Isolotto ha dato alla vita della Chiesa.

Questa ricerca della verità, voi ricordate, era di Pilato a Cristo, la domanda di Pilato a Cristo: Che cos'è la verità? E senza aspettare la risposta se ne è andato.

I cristiani aspettano ormai da duemila anni questa risposta che da Cristo non è venuta perché Pilato se n'è andato e che la Chiesa non ha saputo mai. A questa ricerca della verità, le Comunità come quella dell'Isolotto, danno un contributo di estrema importanza, aiutano la Chiesa pellegrinante nel proprio cammino. E' dell'altro giorno, sabato 3 luglio, due giorni fa, Il Corriere della Sera, giornale non certamente sovversivo, l'articolo di monsignor Ernesto Pisoni, certamente non un teologo di estrema sinistra, il quale conclude il suo articolo "I Giovani". - I giovani ritrovano la fede - dicendo: c'è una rinascita di religione dappertutto oggi, meno che nella Chiesa, meno che nelle istituzioni ecclesiali. C'è una rinascita di religione dappertutto ma non c'è nelle istituzioni ecclesiali, che pretendono di rimanere perno, che pretendono di ignorare il Concilio, che pretendono di ignorare quello che è scaturito dall'esperienza dolorosa di questi ultimi tempi.

Ebbene, io vi chiedo solo una cosa, signori del Tribunale. Voi non potete prestare il vostro braccio secolare per difendere una delle istituzioni ecclesiastiche che vogliono mantenere delle vecchie strutture, che vogliono impedire ai credenti di celebrare la loro fede in nome di strutture che la Chiesa stessa ha sancito.

Prof. Barile: Vi chiedo scusa di dover ancora parlare io. L'ultimo è sempre quello che dà più noia perché trova le persone più stanche. Mi scuso fin da ora. Cercherò di dire delle cose diverse da quello che han detto gli altri. Come loro sanno, io tratterò un particolare aspetto. Non approfitterò del fatto di essere ultimo. Al contrario, cercherò di essere più breve possibile. D'altra parte, d'altra parte, mi scuso, fin d'ora, quello che sto per dire ha bisogno di essere detto in un certo modo che è

profondamente diverso da quella che è stata l'oratoria di tutti coloro che mi hanno preceduto ed in particolare del mio direi più illustre di tutti i predecessori.

Si tratterà di parlare.. io sono in fondo un modesto operatore del Diritto positivo. Si tratterà quindi di parlare di questioni di Diritto positivo, compreso costituzionale, in relazione ad uno articolo del Codice penale e precisamente in relazione all'articolo 405. Direi che io partirò da un punto di vista esattamente opposto a quello dei miei illustri predecessori, veramente basso. Cioè io partirei dal punto di vista che voi non possiate o non vogliate o non dobbiate occuparvi di teologia. Voi siete un tribunale italiano, che giudica secondo le leggi italiane e che, anche in caso di predisposizione, ex articolo 7 della Costituzione, dei Patti Lateranensi che qua, sia pure indirettamente, possono entrarci, anche in questo caso giudica però secondo le nostre leggi, indipendentemente da quello che può essere la legge o il mutamento della legge in un altro campo. Come voi vedete questa non è la prima volta che in questo processo vi vengono prospettate dei punti di vista completamente contrastanti tra di loro. Lor signori del Tribunale e il signor Pubblico Ministero avranno sentito, fino da stamattina, e forme ed esempi più svariati da parte nostra, perché ciascuno di noi ha fatto un po' una parte diversa, nel senso che ha presupposto certi punti di partenza, processo al Vescovo, processo non al Vescovo per esempio. Questo è stato uno dei leit motiv forse di stamattina, ha presupposto di punti di partenza opposti ma tutti quanti abbiamo cercato di convergere, crediamo di poter convergere nell'unica soluzione che già vi stata richiesta e prospettata. Bene, allora, bando alle premesse e cominciamo subito.

Il mio discorso dunque è un discorso tutto al condizionale, tutto al condizionale perché parte dal presupposto che voi vogliate respingere le richieste del Pubblico Ministero, dando con ciò una smentita a quei giornali che hanno dato ormai per certa l'assoluzione, anche se non l'hanno data con molta letizia e nell'ipotesi ancora subordinata che voi intendiate, crediate di dove applicare l'articolo 405 del Codice penale nella sua accezione più rigorosa: turbativa del culto cattolico che possono essere compiute da estranei oppure da membri, da persone partecipanti alla cerimonia, alla funzione medesima. Cioè io parto dal principio che voi non accogliete quell'interpretazione che vi suggeriva stamani l'amico e collega Mantovani. Ma allora il fatto non può costituire reato, secondo la mia giustizia e l'oggetto del mio discorsetto, il fatto non può costituire reato perché l'articolo 405, così inteso, così interpretato è incostituzionale per due profili che ora mi permetterò di esporvi. Tra parentesi quello che sto per dirvi poi è riassunto in una breve memoria, proprio veramente un puro e semplice sunto, che mi permetterò di dare al Presidente e al Pubblico Ministero con tutti gli allegati che sono le fotocopie poi dei testi che ora vi indicherò. Quindi questo discorso: che cosa vuol dire che il 405 è incostituzionale? Interessa soltanto la posizione di Benvenuti o interessa anche la posizione di tutti gli altri? Secondo me, sommessamente, interessa la posizione di tutti. Perché interessa la posizione di Benvenuti, talora voi doveste ritenere che egli ha commesso quel fatto e quindi doveste applicare direttamente a lui l'articolo 405. Interessa tutti gli altri per i quali il Pubblico Ministero ha richiesto l'assoluzione per insufficienza di prove perché anche in questo caso voi dovrete applicare, che cosa? Il 414 ma nel suo combinato ... (*parola non comprensibile*)... col 415, mi pare. Mi pare assolutamente ovvio. Insomma direi che non credo che possano sussistere dubbi su questo, quindi sulla rilevanza dell'eccezione di costituzionalità mi pare che non ci possono essere eccezioni. Il 414 in tanto è applicabile alla tesi in quanto esiste un 405 se no che istigazione a delinquere è? A delinquere a fare quale delitto? Se il 405 non esistesse cadrebbe il presupposto del 414 nella specie che noi esaminiamo. Vale poi anche per gli amnistiati per i ragionamenti che avete sentito che sono stati fatti, quindi non mi ripeto, una specie di risarcimento indiretto in fondo a queste persone che mi sembra abbiano diritto. In fondo le questioni morali talvolta contano molto più di altro. Allora vediamo questi due diversi profili di incostituzionalità.

Il primo profilo rispolvera una vecchia tesi che io ebbi l'occasione di scrivere esattamente venti anni fa. Il Pubblico Ministero mi ha fatto l'onore di citarmi in relazione all'articolo 414. Forse però non sono ancora questi miei scritti... ha citato quello? Benissimo! La ringrazio. Noi conosciamo perfettamente la sua sapienza signor Pubblico Ministero! Ci mancherebbe altro! Dunque questa vecchia tesi mia di venti anni fa era la seguente: cercava di interpretare – eravamo agli inizi proprio

della... era l'anno '51, agli inizi della Costituzione - si cercava di interpretare l'articolo 7 in quel caso. Si cercava di interpretarlo come un caso di predisposizione in base al che tutta una serie di privilegi della Chiesa cattolica – vi riassumo brevissimamente – una serie di privilegi di cui gode la Chiesa cattolica dovevano essere considerati tuttora legittimi anche sotto l'impero della nuova Costituzione, appunto per l'effetto dell'articolo 7, mentre con quale limite? Con un solo limite, cioè con un limite, peraltro invalicabile, dei principi generali della Costituzione, cioè a patto che i singoli privilegi non venissero a contrastare con i diritti civili garantiti a tutti i cittadini. Mi domandavo allora, in relazione a questo, proprio se gli articoli da 402 a 406 del Codice penale potessero essere considerati legittimi o no costituzionalmente e concludevo in senso contrario. Perché? Perché una revisione sia pur privilegiata, per effetto dell'articolo 7 della Costituzione, non poteva essere, non può essere privilegiata fino al punto di godere di una tutela penale maggiore di quella che la legge concede alle altre confessioni. Disparità di trattamento, violazione dell'articolo 3, nel senso che i cittadini che hanno una data credenza religiosa si vedono protetti in tale credenza in modo maggiore di quanto non siano gli altri che hanno altra credenza. Questa tesi, pur ampiamente ignorata per molti anni, successivamente ha ritrovato la propria vita, pensate un po', proprio nelle sentenze della Corte Costituzionale da 30 a 32 di quest'anno, quelle che hanno esaminato e risolto il problema proprio della natura di fonte dei trattati dei Patti Lateranensi rispetto alla Costituzione. Loro sanno che nella sentenza numero 30 del '71 si dice che l'articolo 7 già si riconosce allo Stato e alla Chiesa cattolica una posizione reciproca di indipendenza e di sovranità, non può avere forza di negare i principi supremi dell'ordinamento costituzionale dello Stato. Nella sentenza numero 31 si ribadisce che la norma dell'articolo 7 non preclude il controllo di costituzionalità delle leggi che includono nell'ordinamento interno le clausole dei Patti Lateranensi, potendosene valutare la conformità o meno ai principi supremi dell'ordinamento costituzionale. Questo gruppo di sentenze della Corte Costituzionale quindi, a questo punto, ha risolto il problema, ha risolto, direi, in modo ormai definitivo, almeno si pensa, il problema del rapporto tra articolo 7 e della sindacabilità delle norme che provengono, in un modo o nell'altro, dall'articolo 7 rispetto ai principi generali, ai massimi principi della Costituzione, teniamoli pure così. Qui non interessa vedere quali possono essere in concreto. Quello che interessa è che da un lato è assolutamente pacifico che l'articolo 405 del Codice penale proviene dal Concordato essendo proprio emanato a distanza di un anno si può dire dal Concordato e nascendo, nascendo dall'articolo 1, in fondo dall'articolo 1 del Trattato dove si legge: L'Italia riconosce e riafferma il principio consacrato nell'articolo 1 dello Statuto del Regno 4 marzo 1848 per il quale la religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato. E allora a questo punto sarà lecito a noi valutare, valutare la conformità alla Costituzione e dell'articolo 402, in relazione al principio confessionale o meno dello Stato italiano, articolo 7, o in relazione alla costituzionalità o meno di questo articolo 1 del Trattato, al quale finora nessuno ha pensato ma al quale un giorno, probabilmente, si dovrà pensare in Corte Costituzionale, data la partenza costituita da queste due, tre sentenze di cui vi ho parlato poc'anzi. Allora, quindi qual è il contrasto di cui stiamo parlando? Il contrasto è tra l'articolo 405 del Codice penale da un lato e gli articoli 3, 8, 19 e 20 della Costituzione, i quali sono gli articoli che disciplinano l'eguaglianza, di chi? dei cittadini: l'articolo 3 e anche delle associazioni, secondo ormai la costante interpretazione. Gli articoli 8, 19 e 20 che stabiliscono la eguale libertà di tutte le confessioni religiose, sia pure facendo salvo il privilegio o una serie di privilegi nascenti nell'ambito di cui ho parlato dell'articolo 7 a favore della Chiesa cattolica. Quale sarebbe la conseguenza di una dichiarazione di incostituzionalità dell'articolo 405 da parte della Corte Costituzionale? Sarebbe evidentemente una conseguenza minima vorrei dire, da un punto di vista, non molto importante dal punto di vista concreto, quantitativo. Perché? Perché esiste il 406, che è quello che stabilisce la diminuzione di pena nell'ipotesi che questo reato sia compiuto contro confessioni diverse da quella cattolica, ovviamente si arriverebbe, attraverso una sentenza interpretativa o manipolatrice della Corte Costituzionale, si arriverebbe ad una equiparazione tra i due minimi e massimi esattali (?) e quindi non che scomparirebbe per questo il reato di turbamento di funzioni religiose. Il discorso però non finisce qui perché io debbo dirvi, e se non ve lo dicessi, lo sapreste da voi, che esistono ben tre

sentenze contrarie della Corte Costituzionale, contrarie a questo punto di vista, tre sentenze di specie, che io mi sono permesso di accludere anche in questi miei allegati. Una sentenza è del '57, una è del '58, una è del '65. Vedano, in quella del 1957, che era la prima, si legge che "Il Codice del '30 ha posto la religione cattolica in una situazione diversa da quella delle altre confessioni religiose, stabilendo con l'articolo 404 e con gli altri, che riguardano tutti la religione cattolica e la qualificano come l'articolo 1 del Trattato del Laterano religione dello Stato, una tutela penale differente da quella disposta dall'articolo 406 in relazione agli altri culti. Questo sistema ha fondamento grazie all'antica, ininterrotta tradizione del popolo italiano, la quasi totalità del quale ad essa sempre appartiene nonché a fondamento nella istituzione giuridica particolare del ... *(parola non comprensibile)*...vaticano. L'obiezione secondo cui si avrebbe la libertà delle singole confessioni religiose comporta anche una eguaglianza fra di loro che viene ad essere in questo modo respinta. Il regime non è oltre che di libertà anche di carità, questo appunto è infondato perché in realtà il Costituente ha dettato negli articoli 7 e 8 norme esplicite le quali non stabiliscono la parità tra Chiesa cattolica e Chiese acattoliche ma ne differenziano invece la situazione giuridica che è sì di eguale libertà ma non di identità di regolamento nei rapporti con lo Stato". Quindi per riassumere in una parola il contenuto di questa motivazione direi così: si è detto: esiste una religione dello Stato di cui la libertà delle diverse, sia pure uguale libertà di cui parla l'articolo 8, praticamente questo principio dell'articolo 8 viene superato dal fatto appunto che esiste una religione dello Stato, la religione della grande maggioranza dei cittadini. La sentenza del '58 esaminava il 724 del Codice penale che è quello che punisce la bestemmia, che appunto è limitato soltanto ai simboli della religione cattolica e dice: "La norma del 724 si riferisce alla religione dello Stato dando rilevanza solo a una qualificazione normale della religione cattolica bensì alla circostanza che questa è professata nello Stato italiano dalla quasi totalità dei cittadini, e come tale è meritevole di particolare tutela penale per la maggiore ampiezza e intensità delle reazioni sociali naturalmente suscitate dalle offese ad essa dirette". Come loro vedono la Corte Costituzionale cambia un pochino il suo atteggiamento, cioè non si rifà tanto all'elemento letterale della religione dello Stato quanto al dato di fatto che si tratta di una religione la quale deve essere tutelata di più perché è la religione della quasi totalità del popolo italiano. Al che è stato risposto da molti autori che semmai questo era un discorso, era un discorso che doveva essere rovesciato, cioè sono le religioni di minoranza che hanno, che devono essere tutelate assai più di quanto non debbano essere quelle di maggioranza, proprio perché è più facile l'offesa, è più facile il vilipendio, è più facile la turbativa di un culto minoritario che non quello a cui crede la massima parte, si dice, del popolo italiano.

La terza sentenza, la 39 del '65 sposta anch'essa in parte il tiro nel senso che si occupa dell'articolo 3, dell'uguaglianza. E dice: "Il 402, in questo caso si parla del 402, indistintamente si riferisce a tutti i destinatari della norma penale qualunque sia la loro religione". Quindi l'articolo 3 non è importante. Questo è un ragionamento che non significa nulla perché il discorso che si faceva o che si fa sull'articolo 3 è tutto un altro. Difatti a capoverso si legge: "Né può dirsi che l'articolo 402 violi l'uguaglianza in relazione al soggetto passivo del reato, in quanto crei una condizione di favore per coloro che professano la religione cattolica.". E sentite il perché. "La norma del 402 non protegge la religione cattolica come bene individuale di coloro che vi appartengono, né attribuisce ad essi alcun personale vantaggio giuridicamente tutelabile. Il titolare dell'interesse protetto non è pertanto il singolo appartenente alla religione cattolica. La norma non incide sull'uguaglianza perché non dà luogo ad una distinzione nella posizione giuridica dei cittadini davanti alla legge basata sulla religione da ciascuno professata". Si occupa poi dell'articolo 8 e dell'uguale diritto alla libertà. E dice che: "la presenza di questo articolo, l'articolo 404, 405 e 406, non influisce sul libero svolgimento delle attività delle altre confessioni né limita le manifestazioni di fede religiosa di coloro che non appartengono alla religione cattolica, perché? Perché l'incriminazione del vilipendio della religione cattolica non limita il diritto a tutti riconosciuto dall'articolo 19 di professare la propria fede religiosa in qualsiasi forma, di farne propaganda e di esercitarne il culto con riti non contrari al buon costume". Al che è facilissimo replicare che: è vero che una cosa non è vietata, ma che una delle due è più protetta dell'altra. E' il solito discorso che i cittadini sono tutti uguali ma di

cui alcuni sono più uguali degli altri insomma. Quindi è una evidente posizione di principio. Tanto che lo stesso annotatore di questa sentenza, nella giurisprudenza costituzionale, che è Piero Gismondi, che è un collega illustre e si classifica di parte cattolica, conclude la nota dicendo che a lui rimane ben fermo il dubbio che l'articolo 402 violi l'articolo 3 della Costituzione, sotto il profilo dell'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, in quanto la sua applicazione concreta potrebbe dar vita ad una disuguaglianza formale fra i pubblici legum.

Occorre a questo punto che io faccia una precisazione. Ricordiamoci che qui non siamo in tema di vilipendio, siamo fuori di questo campo, siamo nel campo della sola turbativa. Mi permetto di ricordare questo a me stesso e a loro perché, se fossimo nel campo del vilipendio, allora l'ambito delle libertà che potrebbero essere violate da questi articoli sarebbe molto più ristretto, come loro intendono. Noi siamo nel campo della turbativa per cui i due diritti di libertà: riunione e libertà di espressione del pensiero risorgono nella loro pienezza. Differentemente dovrebbe parlarsi e dovrebbe ragionarsi se si parlasse in tema di vilipendio. E allora veniamo a questi tre tipi di ragionamento. Che cosa è stato risposto.

Il primo, religione dello Stato. La storia di questi articoli abbastanza intuitiva. Perché, mentre il codice Zanardelli dell'89 prevedeva i delitti contro il sentimento religioso nel titolo relativo ai diritti contro la libertà, nel Codice del '30, quel titolo logicamente fu soppresso, perché di libertà era meglio non parlare, e per la prima volta viceversa fu introdotta la categoria dei delitti espressamente contro la religione dello Stato ed i culti ammessi. Quindi nel sistema attuale è stato rilevato – le citazioni le troverete. Non sto neanche a dirvi i nomi di coloro che.. – è stato rilevato che nel sistema attuale non si tende più alla protezione diretta ed esclusiva dell'individuo ma sempre alla tutela della religione. Questo è un punto particolarmente importante sul quale poi tornerò perché, del resto lo posso anticipare, perché, se questo è vero, allora bisogna domandarsi se le limitazioni di cui negli articoli 405, 406 in clima di turbative trovano o no – limitazione voglio dire ai diritti di libertà che sopra ho menzionato – trovano o meno una radice, un aggancio costituzionale, cioè se essi sono in qualche modo giustificati nella limitazione ai diritti di libertà, di riunione e di culto e di espressione del pensiero, se trovano in qualche modo una giustificazione nell'ordine costituzionale. Se è vero che, come io credo fermamente, come direi tutti concordemente dicono, che questo mutamento del '30, l'interesse dello Stato si è spostato dalla protezione diretta ed esclusiva dell'individuo alla tutela della religione, si tratta a questo punto di accertare se nella Costituzione esista un qualche principio di tutela della religione in sé e per sé, non delle confessioni religiose, non del sentimento religioso, non del culto ma della religione, cioè dei dogmi dell'una o di tutte le religioni possibili e immaginabili, perché, se noi troviamo questo principio in Costituzione, allora questi articoli sono legittimi, in caso contrario non lo sono più, perlomeno il dubbio di illegittimità investe profondamente tutto questo. Ancora una piccola parentesi. E' inutile che io stia a ricordare a loro che qui siamo... queste nozioni di costituzionalità si deliberano soltanto, quindi io non posso andare in profondità, né d'altronde il Tribunale potrebbe e sarebbe legittimato ad andare.. questo manca di legittimazione. Chi decide su queste questioni è la Corte Costituzionale. Voi avete semplicemente l'obbligo del giudizio di rilevanza con il diritto di non manifesta infondatezza, non manifesta infondatezza, mi raccomando, naturalmente, vero. Ci sono queste sentenze di Cassazione che per dimostrare la manifesta infondatezza sprecano dieci pagine. Evidentemente in quei casi l'infondatezza non è certamente manifesta e in questi casi la Cassazione espropria in fondo una competenza che è propria della Corte Costituzionale. Bene, chiusa la parentesi, torniamo a noi. Allora dicevo, se questo discorso è esatto della tutela della religione, e la riprova si ha che nel Codice Zanardelli era prevista la querela di parte, mentre oggi evidentemente questo non ha più senso, allora questo intento di tutelare il sentimento religioso anche in ciò che è l'origine, il fondamento della fede, ossia nella religione in sé e per sé, come diceva testualmente la relazione ministeriale sul progetto definitivo del Codice penale di Rocco del '30, allora questo, ripeto, o è tutelato dalla Costituzione o non lo è e, se non lo è, va valutato alla luce dei diritti di libertà. E, ripeto, questi autori dicono che intese tutelare sempre la religione quale valore etico sociale ma in nessuna delle norme degli articoli 402 e 406 può riscontrarsi la protezione nei confronti di interessi

più individuali dei credenti. In conclusione, il legislatore fascista del '30 considerava nell'aspetto religioso come un fenomeno sociale che costituiva un fattore fondamentale per il raggiungimento dei fini etici dello Stato. La stessa idea religiosa era oggetto di tutela penale quale valore sociale in quanto lo Stato vedeva in essa una indispensabile premessa per la propria conservazione. Possiamo dire che la Repubblica italiana abbia ancora questo carattere? Che sia uno Stato confessionale come lo Stato fascista indubbiamente diventò dopo il 1929, grazie ai Patti lateranensi? Direi che la risposta è negativa e data da tutti gli scrittori ecclesiastici, costituzionalisti di ogni opinione politica. Quindi su questo veramente non mi sembra che ci si debba ancora soffermare. Loro comunque troveranno qui, io non voglio ancora stancarvi con altre citazioni, le troveranno qui.

Del resto troveranno altri autori i quali giungono alle stesse conclusioni.

E allora conviene rivedere le parole di Ruffini, il quale, quando si avviò per la prima volta una disparità di trattamento tra Chiesa cattolica e le altre Confessioni religiose in ordine alla loro tutela penale, guardate che questo primo attentato, questa prima disparità di trattamento avvenne nel 1923 con un decreto legge del fascismo che fu convertito in legge poi nella legge 31 dicembre 1925, sui giornali. E Ruffini scrisse in quell'occasione: "Un più di punizione contro le offese e gli attentati significa necessariamente un più di protezione e implica, di conseguenza, un più di libertà religiosa e, inversamente, un meno di costrizione significa un meno di libertà. Uguale libertà importa uguale protezione". Direi che queste parole colpiscono veramente questo pensiero di cui ho parlato. Che d'altra parte nella Costituzione risulti accolto il principio concordatario, nei limiti di cui si è detto, è nei giudizi ormai di cui parla la Corte Costituzionale ma non il principio confessionale è stato forse il primo a sostenerlo è stato Vezio Crisafulli in un articolo dell'Archivio penale del 1950, quindi in epoca davvero non sospetta, oggi giudice costituzionale come loro sanno, in cui si parla proprio di questo argomento e si dice che "il principio confessionale, enunciato dall'articolo 1 del Trattato, richiamato dall'articolo 1 del Concordato, con riferimento all'articolo 1 dello Statuto, non può assolutamente considerarsi surrettiziamente introdotto come principio generale di struttura, perché non si tratta di conservare in questo caso un ... (*termine non comprensibile*)... delle norme deroganti in linea eccezionale alla Costituzione, ma bensì di introdurre appunto un vero e proprio principio generale. D'altra parte che fosse esplicitamente detto nella relazione Rocco che il concetto che si era ripreso questo concetto di religione dello Stato proprio per le ragioni che seguono, risulta dal fatto che ora vi leggerò. Se il Codice penale dell'89 non faceva distinzione fra la religione cattolica e gli altri culti, ciò era dovuto all'opinione, allora predominante nella dottrina costituzionalistica nella pratica, che l'articolo primo dello Statuto, che dichiara religione dello Stato il culto cattolico, fosse stato praticamente abrogato. Ma ora che una simile opinione non è più sostenibile è d'uopo applicare fedelmente e coerentemente il suddetto principio. Ecco perché quel principio viene richiamato e riaffermato. Ecco perché le due espressioni che abbiamo letto prima nell'articolo 1 del Trattato.

Dunque dicevo: la nostra Costituzione non ha assunto un principio confessionale, non solo, ma quello di interesse religioso, cioè per il fatto religioso in sé. Salvo che dare ad essi una protezione per quello che riguarda le riunioni e le associazioni perché sia specifica, in particolare ricordo l'articolo 20 della Costituzione a questo proposito, però del fatto in sé, cioè della protezione del dogma o dei dogmi non si interessa affatto, minimamente. Questo è messo bene in rilievo da Finocchiaro il quale sottolinea come appunto vi sia stata tutta una serie di autori, fra cui Daladore Dalieri (?), secondo cui la vigente Costituzione non proclama l'esistenza di una religione vera, né proclama la religione cattolica religione dello Stato e di altri autori, laici questa volta, secondo i quali il principio enunciato dall'articolo 1 del Trattato è incompatibile con l'ordinamento democratico dello Stato italiano nel quale, data la preminente efficacia delle norme formalmente costituzionali che lo configurano, non trova più posto.

Questo discorso, devo dire con una certa meraviglia, non l'ho trovato, l'ho trovato approfondito, meglio che in qualunque altro testo, in un pezzo di Fedele sulla libertà religiosa. Lo dico con una certa meraviglia perché le posizioni, anche scientifiche, del professor Fedele, sono piuttosto note e non mi sembrava che dovessero condurre a queste conclusioni. Viceversa, in questo libro, si legge

che.. testualmente: “ci sono di diversa tutela penale della religione cattolica in sé tra gli altri punti, deve considerarsi in contrasto con il principio di eguale libertà di tutte le confessioni religiose affermato dal primo comma dell’articolo 8 della Costituzione. E’ dunque costituzionalmente illegittimo. Giacché non vedo – prosegue Fedele – come si possa ritenere che un sistema il quale priva le religioni diverse da quella cattolica di ogni protezione contro il pubblico vilipendio, considera come una circostanza attenuante il fatto che i diritti, eccetera, eccetera... non vedo come si possa ritenere che questo sistema faccia salvo il principio di uguaglianza di tutte le confessioni religiose nella libertà proclamato nel suddetto articolo della Costituzione. E’ indubbio che altrimenti si dovrebbe ritenere che le confessioni acattoliche non godono della stessa libertà di cui gode la religione cattolica”. La posizione di Iemolo è ben nota. Iemolo, anche lui in questo filone, ricorda tra l’altro questo episodio importante perché alla Costituente fu respinto l’emendamento Patricolo che dichiarava la religione cattolica religione ufficiale della Repubblica. E’ un elemento testuale che anch’esso non va dimenticato.

Il secondo argomento portato dalla Corte Costituzionale, come voi ricorderete, è quello, secondo cui, appunto, nella Costituzione, vi sarebbe, in qualche modo, la protezione della fede o la protezione della dottrina religiosa. A questo mi pare di avere già risposto. Vi sono comunque anche su questo altre citazioni delle quali vi faccio grazia, perché ormai è troppo tardi. Comunque mi pare ad un preciso assolutamente pacifico... (*frase non comprensibile*)....

Il terzo punto e cioè il punto della violazione della uguaglianza dell’articolo 3 oltre al Gismodi, di cui vi ho letto prima quel passo in quella nota alla sentenza del ’65, esistono anche altri autori che ne parlano ampiamente. Per esempio il Landolfi. Guardate, si tratta quasi tutti di ecclesiastici con qualche costituzionalista. Questo Landolfi, per esempio, è un assistente alla cattedra di diritto ecclesiastico a Napoli. Il Landolfi fa un discorso proprio specifico sul 405 e 406 e dice: “tutti gli spunti che dottrina e giurisprudenza hanno richiamato a conforto della tesi della legittimità costituzionale degli articoli 402, 724 e 406, appaiono pretestuosi o addirittura si possono ritorcere quando il discorso verte sul 405. Infatti la minore quantità della tutela prestata ai punti, provocata dalla diminuzione di pena, è lesiva del principio di uguaglianza, una volta ammesso il fondamento individualistico del 405, perché si traduce in una arbitraria preferenza della legge a vantaggio dei singoli fedeli cattolici e nociva a chi professi altri culti. I cittadini non possono più dirsi eguali di fronte alla legge quando quest’ultima esprime difformi sanzioni penali a protezione dei loro diritti personali li tratti disegualmente, determinando una scala di valori fondata su una diversa fede religiosa dei singoli. Ma forse il più significativo di tutti questi criteri, ed è l’ultima citazione che faccio in questo campo, il più significativo perché è il più vecchio, il più autorevole, indubbiamente il più bravo di tutti i costituzionalisti italiani, giudice della Corte Costituzionale, Costantino Mortati, il quale, nell’ultima edizione delle Istituzioni, modificano in parte anche quello che aveva detto nella prima, sottolinea questa differenza di trattamento e dice testualmente: “Può essere osservato che sia che si guardi al fatto oggettivo del vilipendio di cose attinenti al culto, sia si considerino come la sorte ha fatto le sue ripercussioni per coscienza dei credenti, la differenza di trattamento non trova giustificazione, perché l’offesa è ugualmente grave nei confronti degli appartenenti a ciascun culto e se si guarda al numero degli aderenti ad ognuno per graduare diversamente le pene, si opera una di quelle discriminazioni per motivi di religione che l’articolo 3 esclude. La sentenza del ’65 è molto grave. Perché? Perché se il sentimento religioso è un valore in sé ritenuto degno di protezione statale, non si deve con esso portare meno privo di ogni garanzia contro le offese recato a quello proprio dalla parte della popolazione di fede diversa dalla cattolica. La libertà religiosa non si esaurisce nella libertà di professarla ma richiede anche la sottrazione ad offese che potrebbero turbarla. Per ritenere il contrario si sarebbe dovuto inventare un altro principio costituzionale che in contrasto con l’articolo 19 avesse consentito un siffatto privilegio, ma esso non si può più trovare nella qualifica di religione dello Stato cui fa riferimento l’articolo 402 e il nostro 405 poiché l’attuale ordinamento ne esclude l’ammissibilità”. E direi che su questo, con questo, su questo punto mi fermerò. Naturalmente mi rendo conto che andare alla Corte Costituzionale una quarta volta è

forse abbastanza presuntuoso, però ho l'impressione che per caso voleste mai applicare, non credo, l'articolo 405, voi vi dovrete porre il problema alla luce di quello che ho detto.

Il secondo profilo di incostituzionalità è radicalmente nuovo. E lo sottopongo per la prima volta alla vostra attenzione. Questo investe gli articoli 405 e 406, anche il turbamento, in quanto questi articoli vengono a violare un principio che, secondo me e riconoscibile nella Costituzione, e cioè il principio della libertà e insindacabilità dei comportamenti di associati all'interno di una associazione e in particolare di quelli interni di una confessione religiosa. Esistono due gruppi di norme costituzionali, di principi costituzionali che io mi permetterei di suggerirvi a questo proposito. Un gruppo di norme che specificamente, secondo me, fanno nascere questo principio che vi ho sinteticamente espresso e un altro gruppo di norme più generali che però ne sono come la validità. Il primo gruppo di norme è costituito anzitutto dallo stesso primo comma dell'articolo 7 della Costituzione per quello che si riferisce alla Chiesa cattolica. L'altro giorno la Corte Costituzionale ha detto che se il primo comma dell'articolo 7 stabilisce che la Chiesa è sovrana stabilisce che anche lo Stato è sovrano e quindi lo Stato ha diritto di valutare, come abbiamo letto prima, il visibile dei Patti lateranensi alla luce delle norme costituzionali. Ma esiste anche l'inverso. Cioè, pure riaffermando la propria sovranità lo Stato ha riconosciuto la sovranità della Chiesa. Nell'ambito della Chiesa si svolgono queste funzioni religiose di cui trattano appunto gli articoli dal 402 al 40 del Codice penale. Se è vero che la Chiesa è sovrana, allora la Chiesa, come Comunità intermedia se volete, e se non volete non importa, su quello le opinioni sono divise, ma comunque certamente come Comunità interna allo Stato italiano gode di un particolare privilegio di sovranità per cui è libera di auto organizzarsi all'interno come essa meglio crede. Essa è libera di auto organizzarsi come meglio crede, non si vede come il braccio secolare, di chi e chiamato da chi, potrebbe mai intervenire all'interno di queste manifestazioni, di queste funzioni religiose. Lo stesso principio, in misura se volete minore o uguale, è contenuto nel 1° e nel 2° comma dell'articolo 8 della Costituzione che stabilisce appunto non la sovranità dei culti delle religioni diverse dalla cattolica, ma bensì stabilisce ben chiaramente un diritto di auto organizzazione per tutte le confessioni nell'ambito dell'ordinamento italiano. Questa è la sola differenza fra le due visioni. La terza norma specifica è l'articolo naturalmente 19 che stabilisce la libertà di esercizio del culto e che quindi, anche sotto questo profilo, sia in sede di riunione che in sede, in genere, di attività, di esercizio del culto stabilisce un principio per cui estranei, e in questo caso estraneo è anche lo Stato, perché la Costituzione non permette affatto, per i ragionamenti che ho fatto anche prima, allo Stato di intervenire, estranei non possono intervenire, pena la violazione di quella tale libertà. Queste sono le norme specifiche dalle quali, a mio modesto avviso, si può ricavare questo principio. Le norme più generali che lo connettono sono le seguenti: l'articolo 17, l'articolo 17 che stabilisce il diritto di riunione senza possibilità alcuna di interventi per motivi ideologici. Loro sanno perfettamente che in tema di ordine pubblico, vero allo stato di ...*(parola non comprensibile)*... dell'ordine pubblico materiale e dell'ordine pubblico spirituale, è stato affermato e non è stato smentito, c'è stata una distinzione che ha avuto successo, che solo l'ordine pubblico materiale può essere invocato allo stato di limitare questi diritti, non mai l'ordine pubblico cosiddetto spirituale. Quindi, allora, nessun intervento, nelle riunioni per motivi ideologici, per un principio che si ricava a contrario dall'articolo 17. Articolo 18: diritto di associazione per fini non vietati dalla legge penale. L'inciso famoso del mio amico Pacchi alla Costituente. Quindi diritto di associazione che equivale anch'esso, che contiene anch'esso questa libertà di auto organizzazione all'interno, questo diritto jus et libendi alios in sostanza, compreso lo Stato che non ha nessun diritto di entrare e infine, logicamente, l'articolo 21: libertà di espressione del pensiero, l'unico limite del buon costume e questo limite che poi troviamo in fede proprio di concezione religiosa al titolo 19. Con questo non vi posso dare del materiale perché non ne ho trovato. Ho trovato semplicemente alcuni spunti piuttosto interessanti in un lavoro di un giovane libero docente di ecclesiastico, La Riccia (?), che appunto mette in rilievo la esistenza di un principio di auto determinazione degli interessi religiosi e si richiama ai concetti di collettività e di autonomia come praticamente inscindibili e come praticamente contenenti questo potere di autodisciplina, il principio di

autodeterminazione collettiva - egli dice - è una caratteristica tipica dei regimi democratici. In altre parole: "ciò che un uomo è in grado di decidere da solo sia lasciato alla libera determinazione del suo volere, là dove c'è bisogno di una decisione collettiva egli vi partecipi in modo che anche questa sia o appaia una libera determinazione del suo volere". Queste splendide parole sono di Norberto Bobbio. Ancora: "Il riconoscimento della libertà di una collettività significa necessariamente anche riconoscimento dell'autorità enucleatesi nel seno del gruppo sociale. In uno Stato totalitario esistono, è vero, anche gruppi e associazioni ma questi, anziché costituire espressione dell'autodeterminazione dei rispettivi membri, sono, senza eccezione, inseriti nella struttura formale dello Stato". Ecco la differenza profonda tra Stato totalitario, sotto questo profilo naturalmente, e Stato non totalitario e quindi il rilievo differente che si può dare e si deve dare alle Comunità intermedie proprio in uno Stato come il nostro. In una società realmente democratica i gruppi sociali autonomi costituiscono le fonti indispensabili della capacità di libertà e organizzazione dei consociati. E alla fine lui fa una osservazione molto pertinente. Cioè dice: "Certo, come in ogni ipotesi nella quale si parli di liceità dell'intervento statale all'interno dei gruppi sociali, il pericolo che occorre evitare è quello che la difesa della libertà nelle confessioni religiose si risolva in una limitazione di libertà delle confessioni religiose. Perché ciò non avvenga, è indispensabile che l'intervento dello Stato sia esplicito solo nell'ambito delle materie nelle quali al gruppo confessionale non spetta alcuna libertà di azione, trattandosi appunto di materie riservate alla competenza dello Stato o nelle quali comunque lo Stato non ha inteso in alcun modo limitare la propria sovranità". Per il caso nostro è naturalmente esattamente l'inverso. Quindi, secondo me, e concludo su questo punto, del resto sono alla fine, lo Stato non può mai erigersi a giudice dei fatti interni delle associazioni in generale, in particolare delle associazioni e delle riunioni di carattere religioso.

Riprove al contrario. Una sentenza, per l'appunto della nostra Corte d'Appello che a suo tempo fece molto scalpore. Ne farà meno forse a Basso, perché, in fondo, in quel caso, la Corte d'Appello – il padre Calducci, tanto per intendersi – in quel caso la Corte d'Appello sembrava fatta di teologi. Loro sanno che la sentenza di condanna di Padre Balducci è un vero monumento di teologia, secondo alcuni. Qui c'è un articolo di Zolo, nostro assistente, secondo alcuni completamente sbagliato, ma ora io questo non lo so, perché io, a differenza del mio amico Basso, non me ne intendo affatto di teologia. Ma insomma nel provare l'intenzionalità dolosa del sacerdote fiorentino, di padre Balducci, i giudici fiorentini avevano costruito, hanno costruito il seguente sillogismo. Le tesi espresse da padre Balducci sono gravemente inesatte rispetto alla teologia cattolica. Egli altera profondamente il pensiero della Chiesa al fine di simulare le gravissime discrepanze esistenti fra il proprio pensiero e i precetti insegnati dalla generalità dei teologi e dei moralisti cattolici antichi e contemporanei. Dovendosi escludere che l'imputato sia incorso in errore, perché tanto bravo, eccetera, padre Balducci ha consapevolmente attribuito alla Chiesa un pensiero che egli sapeva non essere quello che i suoi teologi, i suoi teologi, e i suoi moralisti avevano elaborato. Deplorevole condotta, intento fazioso, lo si accusa di aver voluto ingannare il pubblico, di aver fatto ricorso alla frode, di essersi valso maliziosamente di un suo scorretto e deplorevole espediente di mummificazione della verità, si sottolinea la doppiezza del suo comportamento e si conclude condannandolo in chiave puramente teologica. Ecco, noi sentenze di questo genere non dovremmo più sentirne. Essere costretti a dare un giudizio sulla base di queste ragioni, per me... il discorso che ha fatto Basso è un discorso che mi fa capire in profondità da un punto di vista morale di tutta questa nostra grande chiamiamola avventura ma non vorrei, mi permetterei di dire, non vorrei che questo fosse un modo ed un incitamento a decidere e a discutere su cose di ordine teologico.

(A questo punto Lelio Basso interviene difendendo l'impostazione del suo discorso. Si riesce a capire il contenuto ma non le parole, perché parla lontano dal microfono).

Prof.Barile: Del resto immaginavo anch'io che questo fosse il senso, ma volevo sforzare un pochino, proprio per presentarvi dialetticamente posizioni diverse, se no, a un certo punto... sono dieci ore che parliamo. Dunque, allora a questo punto ci si può domandare: ma veramente certi principi, certe affermazioni... si pensi, non so, a Giorgio La Pira che disse, proprio a proposito dell'Isolotto, le famose parole "ubi episcopus ibi ecclesia". La Pira parlava come fedele. Questi concetti furono

ripresi anche in seno alla Magistratura dal nostro Procuratore Generale. Parlava da fedele? No. Faceva il discorso inaugurale del '69-'70. Non poteva in quella sede fare professione di fede ma forse l'ha detto semplicemente perché lui è un valente canonista. Siamo stati colleghi col professor Calamari per molti anni assieme. Lui insegnava per incarico Diritto canonico quando io insegnavo i primi anni Diritto costituzionale. Quindi è stato sempre un eccellente studioso, un eccellente canonista. Prendiamo queste parole in questo senso. Non possiamo evidentemente ammettere, non mi permetterei di dire che non vorrei leggere mai in una sentenza che la gerarchia è la titolare del potere in seno alla Chiesa. Questo fu, più o meno, il concetto che espresse a suo tempo Calamari. Viceversa, in un campo sempre molto vicino al nostro, c'è una sentenza che credo che nessuno dei miei colleghi abbia citato ancora, è la sentenza del pretore Fleury che assolse dal reato di cui al 403 alcuni membri dell'Isolotto che erano andati con dei cartelli sotto le finestre del Vescovo. Questa sentenza è particolarmente di rilievo e mi permetto di sottolinearlo. Perché? Guardino: nella conclusione che è brevissima è questa: "i fatti formalmente adottati dall'accusa non sono previsti dalla legge come reato. Le frasi che appaiono nei cartelli esprimono infatti tutte critiche più o meno pesanti nei confronti dell'Arcivescovo, nella sua qualità di persona investita di una autorità gerarchica. Ma nessuna delle espressioni colse il prelado nella sua qualità di ministro del culto. Ora l'eventuale vilipendio alla gerarchia come espressione di autorità, nell'ordinamento temporale e amministrativo della Chiesa, non è conforme alla condotta tipica del reato ed è inidoneo a realizzarne l'evento che è l'offesa alla religione. Oggetto della tutela è il sentimento religioso del popolo non il prestigio della gerarchia". Questa sentenza mi pare che dica con molta chiarezza quello che deve essere, secondo me, a mi o modesto avviso, il punto di partenza ed individua perfettamente il problema.

Chiudo. Allora mi pare di aver dimostrato che non vi sia un'unica alternativa tra condanna e assoluzione, anche per chi lo sa, per me, non esistono dubbi, mi permettano, sulla assoluzione con formula piena di tutti. Però non è la sola alternativa perché da noi resistono leggi ingiuste e siamo assoggettati ad esse, come ad esse si assoggettava Socrate, come leggi del nostro Stato, fino a che non abbiamo avuto una Costituzione e una Corte Costituzionale. A differenza dell'epoca di Socrate, oggi si può controllare la conformità di queste leggi ad una giustizia più sostanziale, ad una giustizia più vera, ad una giustizia più vicina a noi, più attuale, più moderna, più dei nostri tempi che è contenuta nella nostra Costituzione, in questa pietra angolare del nostro ordinamento, la più moderna, la più completa cartina di tornasole direi proprio della nostra convivenza democratica. Apposta per questo un Tribunale che è superiore, voglio dire che è diverso dagli altri, chiamiamolo così la Corte Costituzionale, prima di applicare, prima di condannare, prima di applicare, comunque anche per una assoluzione per insufficienza di prove, prima di applicare comunque l'articolo 405, cioè una legge profondamente ingiusta, vogliate dunque saggiarla alla luce, alla luce di quella che è una legge, non potrei dire morale, ma certamente una legge superiore, secondo la quale, appunto, la legge deve essere per l'uomo, non l'uomo per la legge.

Pubblico Ministero, Pier Luigi Vigna: Ora non è affatto facile per il Pubblico Ministero, alla fine di una giornata, esprimere un parere su una questione di legittimità costituzionale così profondamente trattata dal professor Barile. Direi che potrei essere quasi esentato dall'esprimere un parere non formalmente ma sostanzialmente perché il professor Barile ha detto che egli faceva la questione nell'ipotesi che non venissero accolte certe soluzioni prospettate anche dal Pubblico Ministero. E quindi siccome ognuno di noi quando prospetta qualche soluzione ha fiducia che questa venga accolta, questo potrebbe essere un modo elegante per togliere la castagna dal fuoco. Ma non sono amante di quella eleganza e allora direi queste brevissime osservazioni. Innanzi tutto mi porrei, se io fossi nei panni del Tribunale, non lo sono per fortuna direi in questo caso dovendo affrontare una questione così particolare, così difficile, mi porrei, se fossi nei panni del Tribunale, questo problema che è un problema che attiene a uno dei due poli sui quali si fondano questioni di incostituzionalità, il problema della rilevanza, cioè a dire: posto che io abbia istigato - si prescinde direi dal caso particolare, ormai la discussione si è estremamente rarefatta - se io istigo taluno a commettere un

fatto previsto dalla legge come reato nel momento in cui io compio ovviamente l'azione di istigazione e successivamente il reato che io istigo a commettere non è più tale perché è intervenuta una sentenza della Corte Costituzionale che lo ha eliminato dal mondo giuridico, permane oppure no il reato di istigazione a delinquere? Ooh! Bravo professore! Proprio questo, l'articolo 2. Ma come lei sa.. - esatto, che dopo la tematica è un pochino quella del 2 - ma come lei sa, mentre questa volta lei si trova accomunato al Manzini, il che dovrebbe immediatamente farle percorrere la schiena da un brivido di, insomma così, di una certa preoccupazione, altri invece autori, non da poco - cito fra gli altri il Rosso, il nuovissimo digesto italiano e cito altri citati dal Rosso, anch'io sono al risparmio di citazioni a quest'ora - che tengono proprio la tesi opposta. Cioè a dire sostengono che quel principio lì, 30, della legge costituzionale ed il 2 del Codice penale su questioni delle leggi nel tempo, si riferiscono alla norma di incriminatrice base. Da qui, nel nostro caso, dovrebbe essere dichiarato incostituzionale, perché le cose approdassero a qualcosa l'articolo 414 non servirebbe a nulla che, in un momento successivo da quello in cui fu commessa l'azione di reato ex 414, venisse dichiarato incostituzionale la norma che prevede il fatto reato che è stato istigato. Si potrà non condividere, io invitavo semplicemente il Tribunale, se io fossi il Tribunale, un problema che mi verrebbe in mente sarebbe questo qui. Dunque direi poi che posto il primo profilo io non ho che da rifarmi alle decisioni della Corte Costituzionale non senza notare che il professor Gimondi nella nota alla sentenza del 57, che pure si riferiva la questione di legittimità costituzionale all'articolo 404 ed era stata sollevata da un pretore, sostenendo che tale norma era collegata al principio affermato nell'articolo 1 del Trattato, cioè a dire la religione cattolica come religione dello Stato, e per tale principio, sosteneva il Pretore, è in contrasto con la Costituzione che non attribuisce un particolare riguardo a una data religione - questo è il discorso del Pretore che propose la questione - il Gimondi diceva nella sentenza che riteneva manifestamente infondata la questione, diceva: il riferimento dei citati articoli del Codice penale alla religione dello Stato non ha concreta rilevanza, dato che la formula, adottata da una legge ordinaria, deve necessariamente essere interpretata secondo i principi costituzionali. Ma quando ci si accorge che la norma non contraddice sostanzialmente con tali principi, vi è un dubbio che essa rimanga in vigore con significato attuale, nella specie religione cattolica. Se poi volessi fare il formalista, ma non mi riesce fare neppure il formalista, nel nostro caso direi che l'articolo 405 non parla affatto, a differenza del 404, di religione dello Stato, non parla affatto di religione dello Stato. Lei aveva detto che la formula "religione dello Stato" compare nel 404 e nel 405. Nel 405 appunto si parla invece di culto cattolico. Mentre invece espressamente.. *(qualcuno, probabilmente il prof. Barile, interloquisce ma non si capisce il contenuto)*. Prego? Sì, tapo non son discorsi, questo siamo d'accordo, Come lei mi insegna, il tapo primo... a nessuno si è in mente di andare alla Corte Costituzionale per sentir dichiarare incostituzionale il tapo o la rubricella, onde ponderosi studi che siano leggi, che non siano leggi, questi affarini che stanno in cima agli articoli e così via. Dicevo: facevo un rilievo semplicemente formale che, mentre nel corpo dell'articolo 404 si parla di religione dello Stato, nel corpo dell'articolo 405 non se ne parla affatto. Poi non ho bene inteso, ecco, questa questione che faceva il professor Barile. Secondo lui, cioè, cosa succederebbe? Succederebbe, sempre mi riferisco al primo profilo, che viene equiparata la pena? Viene equiparata la pena onde la manifesta irrilevanza, sotto la nostra considerazione, sotto il profilo del 414. Essendo evidente che anche se la Corte Costituzionale, con una sentenza interpretativa di accoglimento, dicesse semplicemente che è illegittima nella parte in cui prevede una pena diversa, prego professore, mi dica! Sì, per il Benvenuti io mi rifacevo al discorso base: assoluzione per non aver commesso il fatto, quindi la norma, non entrando sul fatto, non c'entra nemmeno la norma, ma richiamandomi al 414, anche sotto questo profilo ci sarebbe una insandachista, secondo me, della persona. Il Tribunale vedrà il secondo profilo sotto il quale è stata rilevata la questione. Andrebbe attentamente meditata. In sostanza il professor Barile dice: tu Stato ti devi disimpegnare, diciamo, ti devi non occupare, non ingerire in certe faccende. Mah! Io, come uomo laico, ho delle grosse preoccupazioni in questa rinuncia che lo Stato dovrebbe fare, non rinuncia - si noti bene - doverosa - io lo dissi nella requisitoria, lei non era presente, a sindacare la validità di un certo credo. Secondo me lo Stato non

c'entra in questa materia. Ma all'intervento su certi fatti... perché poi a questo problema si pone quest'altro problema: fino a che punto questa rinuncia? Cioè a dire: la turbativa senza violenza ci si rinuncia; quella con la violenza ricasca nella violenza privata. Ma però, come lei vede, anche la sua impostazione non è una impostazione che si ferma semplicemente nel rispettiamo l'ideologia, non impicciamoci della ideologia. Perfettamente d'accordo sotto questo profilo! Ma se solo questo non basta, perché qui si punisce non chi turba, mi consenta professore, un'ideologia, non si è eretico ma si turba una manifestazione, costituzionalmente garantita dall'articolo 19 della Costituzione, di un culto..

Professor Barile: Bisogna vedere: la messa o l'assemblea?

Pubblico Ministero Pierluigi Vigna: Questo qui, professore, non incide minimamente sulla validità costituzionale della norma. Non è un problema di costituzionalità della norma, e vedo che questo lei è d'accordo con me, no, ma secondo me è esclusivamente un problema di interpretazione della norma penale, non un problema di incostituzionalità. A maggior ragione quando nella stessa sentenza della Corte Costituzionale, in varie sentenze della Corte costituzionale, si assume un valore sociale del fenomeno religioso, il valore sociale del fenomeno religioso e non vedo come una rinuncia, quale lei pretenderebbe di ottenere, attraverso una simile rinuncia della Corte Costituzionale, possa essere in chiave con questa riconosciuta rilevanza sociale del fenomeno religioso. Comunque vedrà il Tribunale sotto questo secondo aspetto. Il parere del Pubblico Ministero è contrario all'accoglimento della questione di incostituzionalità. Mi dispiace che il professore Basso si sia dovuto allontanare e quindi, proprio per rispetto al contraddittore che assente, non replico ovviamente a certe sue affermazioni delle quali del resto si è già chiarito personalmente con me e che trovo, non dico altro, non conforme a quella dignità di grande uomo pratico che tutti gli riconosciamo e alla stima che tutti possiamo avere nei confronti dell'onorevole Basso. Certe affermazioni – egli stesso me lo ha detto – erano semplicemente polemiche e quindi non ha nulla da ridire il Pubblico Ministero che neppure avrebbe replicato in chiave polemica per il rispetto che ha verso il professore Basso.

Presidente: nella speranza che si tratta di brevissime dichiarazioni.

Daniele Protti: Io sarei incaricato di parlare a nome di tutti gli imputati. Non è che noi abbiamo niente da dire. Ci è stato detto che il Codice di procedura penale consente agli imputati di parlare prima che il Tribunale si riunisca in camera di consiglio. Noi, personalmente non è che abbiamo molto da dire. Ci preme sottolineare due cose: prima di tutto che riteniamo profondamente ingiusta la distinzione che è stata operata nella richiesta del Pubblico Ministero tra laici, imputati laici e imputati sacerdoti. E credo che sia ingiusto perché non esiste nella realtà, nella nostra esperienza e in tutto quel processo di rinnovamento di cui si è parlato in questi giorni. Siamo uguali e vogliamo essere uguali anche nella sentenza, sia che essa sia di condanna o di assoluzione.

Il secondo punto è questo: non è che aspettassimo gran che dal processo. Lo abbiamo detto fin dall'inizio attraverso le parole di Vittorino Merinas. E questo processo ha confermato, se non altro perché è venuto a mancare uno dei suoi protagonisti, che non si è potuti arrivare fino in fondo. Però sentiamo che sia emerso con sufficiente chiarezza, anche in uno stato, ecco perché se ne parla ancora, voi non andate a giudicare solo noi nove, voi non andate a giudicare neppure il popolo dell'Isolotto. Giudicate una tendenza, una forza viva che oggi c'è nella società, nella storia. Hanno detto gli avvocati che la vostra sarà una sentenza storica. Noi crediamo che questo sia vero proprio perché l'Isolotto è una parte, una piccola parte di un movimento molto più ampio. E ora voi però giudicate.

Il Tribunale si ritira in camera di consiglio per poi emettere la sentenza.

*Presidente: In nome del popolo italiano, il Tribunale di Firenze, visto l'articolo 479 Codice di procedura penale, assolve:
Barbieri don Vincenzo, Merinas don Vittorio, Ricciarelli don Pier Giovanni, Fanfani don Renzo, Scremin don Bruno, Furlani Casimira, Consigli Carlo, e Protti Daniele Alberto dall'imputazione loro ascritta al capo d) perché il fatto non sussiste:
assolve Benvenuti Lino dall'imputazione affittagli al capo a) per non aver commesso il fatto.*

Un grande lunghissimo applauso accoglie la sentenza.